

ANTROPOLOGIA GIURIDICA SP.

ANNO ACCADEMICO 2008-2009

TESINA DI ELISABETTA SAVARESE:

**“ILGIOCO DELLE PARTI. CONSUETUDINE, LEGGI, POLITICA
DEL LIGNAGGIO. SPAZI DI AUTONOMIA AL FEMMINILE?”**

Il titolo del presente saggio potrebbe suonare forse fuorviante: di quali spazi di autonomia è possibile parlare nei secoli qui presi in esame, ovvero il periodo compreso tra il XVI secolo e il XVIII secolo?

Le vicende che verranno qui prese in esame pur nella loro diversità hanno tutte un minimo comune denominatore che, aspetto che pur riprenderemo tra breve, non è solamente quello successorio: le tre vicende principali che verranno qui trattate nelle loro linee essenziali hanno come protagoniste tre giovani donne e le loro famiglie in un rapporto spesso come si avrà motivo di vedere, di antagonismo e di logiche all'apparenza inconciliabili.

Il tema di queste pagine intende mettere in rilievo all'interno di un quadro preciso, quello appunto successorio, lo spazio simbolico e reale della donna all'interno della famiglia d'appartenenza nelle sue diverse manifestazioni (madre, moglie, vedova, figlia), la legittimità delle sue rivendicazioni e le spinte centrifughe ed emotive che agirono dietro le sue rivendicazioni successorie e non.

Ai fini di questo lavoro si è pertanto voluto mantenere quanto più fedele possibile lo sfondo giudiziario delle vicende prese in esame, soluzione che è parsa la più efficace non tanto per riproporre la causa in se, quanto per ricostruire quel "teatro della memoria" di sciasciana memoria dinanzi al quale ciascun attore giuridico rappresenta le proprie ragioni all'interno di una complessa trama fatta di statuti, consuetudini, discrezionalità del giudicante e dell'identità, dell'onore, della compattezza (rappresentata essenzialmente dalla trasmissibilità intera del patrimonio) della famiglia. A quale di questi elementi si è richiamato l'uno e l'altro dei contendenti? E come veniva tutelato o rappresentato l'insieme delle prerogative femminili (nel caso specifico successorie) nel campo del diritto e della consuetudine?

Domande assai complesse alle quali il presente saggio non pretende certo di dare una risposta, ammesso e non concesso che ce ne sia solo una, ma se possibile di riproporre la vicenda personale e non solamente quella giudiziaria delle protagoniste di questi e cause civili e dei comprimari che ruotavano loro attorno.

Cosa dire delle protagoniste di queste pagine? Presenteremo qui per ciascuna di esse solamente alcune coordinate biografiche, lasciando il resto alla trattazione più approfondita delle loro vicende che verrà intrapresa tra breve.

La prima trattazione ha come protagonista Caterina Corradazzo e i fratelli del padre; motivo del contendere ovviamente è la legittimità delle pretese della donna alla successione *ab intestato* ai beni paterni in qualità di unica figlia del decuius.

Questo caso è un interessante esempio di quella dicotomia, a volte solo apparente, tra quel patrimonio di norme e consuetudini non scritte di un piccolo villaggio della Carnia nella prima metà del '500, la cui trasmissibilità e osservanza è affidata all'autorità morale degli anziani della comunità, e la norma scritta, "amministrata" da un corpo di giuristi di professione e rappresentata in questo processo dagli Statuti della Patria del Friuli.

In verità, come si vedrà tra breve, l' opposizione consuetudine/norma scritta è solo uno degli aspetti, certamente rilevante di per se, che merita di essere preso in esame. Ma si tratta in questo caso di due posizioni inconciliabili? All'apparenza sembrerebbe di sì, sembrerebbe che alla base delle due forme legislative qui in esame, gli Statuti da una parte e le consuetudini dall'altra, stia una diversa concezione del ruolo che la donna può rivendicare all'interno della famiglia d' origine.

Il contenzioso successorio delle due vicende successive pone invece all'attenzione del lettore la vicenda di due donne e la loro pesante eredità: l' onore e l' integrità del proprio lignaggio. Protagoniste due delle principali consorterie nobiliari della terraferma veneta: gli Scroffa e i Saraceno.

La vicenda di Polissena ha tutti gli ingredienti per assomigliare a una storia dalla trama avventurosa che ha per protagonista una bambina sulle cui spalle pesa l' eredità materiale e morale del nonno paterno; ma nello stesso tempo il tutto avviene in un momento estremamente delicato per la Repubblica di Venezia: siamo infatti negli anni che seguirono immediatamente l' interdetto e in un momento quindi politicamente complesso e delicato.

Nella storia di Euriemma Saraceno emergono invece numerosi e complessi fattori: da un lato il tema del matrimonio segreto, della legittimità della prole e delle disposizioni previste in tale materia dal diritto civile e da quello ecclesiastico, che si accingeva lentamente ad imporre le nuove norme in materia sancite dal concilio tridentino.

Ma quella di Euriemma è una vicenda interessante anche dal punto di vista delle protagoniste femminili: Euriemma, prima ostaggio dei propri parenti paterni e successivamente minacciata nelle sue prerogative successorie e in quelli attinenti più precisamente la sfera del proprio onore (è Euriemma, infatti, un' erede legittima o una bastarda?), mentre dall'altro lato emerge la speculare figura dal punto di vista successorio, ovvero la zia Ludovica. La terza protagonista femminile di questa intricata causa successoria, la madre di Euriemma (già morta da diversi anni al momento del contenzioso) sembra quasi rivivere attraverso le testimonianze di quanti la conobbero negli ultimi anni della sua vita, quelli della tormentata e chiaccherata relazione *more uxorio* con Pietro Saraceno.

Queste le tre storie principali, ma non le uniche. Sulla scorta del tema che ci si è proposti di trattare nella presente relazione, le successive vicende di cui si darà un breve resoconto non sono

certamente meno interessanti per il ruolo assunto dalle protagoniste loro malgrado: si tratta del caso di due esponenti di una stessa nobile famiglia vicentina, entrambe vedove ma dalla storia e dal carattere diametralmente opposto: Anna Marascallo e Anna Ferramosca.

La prima, per la drammaticità della sua vicenda personale, ricorda molto da vicino la figura di Trivulzia Braccioduro; la seconda, invece, per la sua energica e “mascolina” personalità assunse in tutto e per tutto le redini e le sorti della sua famiglia, supplendo fin troppo bene alle due deboli figure maschili della casa: il marito e il genero.

La travagliata storia di Laura Maria Ghedini Colocci è più tarda rispetto alle vicende precedenti (siamo infatti nel tardo Settecento), ma non è questa la differenza principale.

Nel caso di Laura, infatti, il motore della vicenda non è nessun contenzioso di tipo successorio, ma la sua sfortunata vicenda matrimoniale ed esistenziale e un finale (la fuga di Laura dalla casa paterna con un assai più giovane, e infinitamente inferiore di rango, sacrestano della sua parrocchia) che getta una luce nuova su quelle che, alle soglie della Rivoluzione francese, sembrerebbero delle crepe all'interno dell'istituzione familiare e della società nel suo complesso.

Dote e successione in un piccolo villaggio della Carnia. Caterina Corradazzo e i suoi zii.

“Acìò che le richeze de li padri et de li altri superiori maschii pervegna a li suoi descendenti, per la qual successione se suole conservare l' honore de la casa et fameglia et molte volte farse memoria longissima de li passadi...”

(Costituzioni della Paria del Friuli, nel volgarizzamento di Pietro Capretto del 1484 e nell'edizione latina del 1565, Roma, 1998)

Della causa intentata da Caterina Corradazzo contro gli zii paterni non si conosce sfortunatamente la fine, ma questo non impedisce di cogliere la complessità della situazione giurisprudenziale friulana nel '500 e l' altrettanto complessa e contraddittoria “normativa” consuetudinaria del piccolo villaggio della Carnia dal quale ha inizio la vicenda.

Il fatto giuridico ha inizio dal fascicolo processuale istituito tra il 1538 e il 1539 dalla Curia arcivescovile di Udine, dal momento che uno dei contendenti, zio dell'altra parte in causa, era un

ecclesiastico nonché parroco di Forni di Sopra da diversi anni.

Forni di Sopra è il luogo d' origine dei Corradazzo, famiglia arricchitasi grazie al commercio, e divenuta al momento del contenzioso giudiziario una delle più importanti del posto.

Forni di Sopra , dal punto di vista giurisdizionale, faceva parte assieme alla sua omonima Forni di Sotto del feudo della famiglia Savorgnan, e tuttavia aveva mantenuto una certa autonomia per quanto riguardava l' amministrazione della giustizia civile affidata, come si è accennato nell' introduzione, agli anziani del villaggio , ritenuti i depositari più affidabili di quelle consuetudini che “da immemorabile tempo”fungevano tuttora da “normativa vigente” per i due villaggi.

La causa che ha per protagonista Caterina Corradazzo, come già si è detto, è un buon esempio della frammentazione politico-giurisdizionale che ancora caratterizzava il Friuli del XVI secolo, nonostante fosse stato già avviato un processo di accentramento politico-amministrativo che avrebbe dovuto fare di Udine il centro di riferimento.

Ma l' opposizione legge scritta/oralità-consuetudine non è poi così netta: sia nell'uno che nell' altro caso è possibile cogliere una certa plasticità che rendeva tanto la norma scritta che quella orale manipolabili ai fini sia dell'una che dell'altra parte(punto che tra l' altro, come è stato sottolineato da coloro che si sono occupati dell'argomento, parrebbe mettere in evidenza come in una materia tanto complessa come quella successoria non esistessero degli schemi comportamentali così rigidi, ma che si lasciasse un discreto margine discrezionale alle “necessità” di famiglia).

Ma è ora il caso di ritornare ai fatti. Il processo iniziò su istanza di Caterina, unica figlia del “quodam” Matteo Corradazzo che, rimasta orfana in giovane età, era stata allevata sotto la tutela degli zii paterni: Giovanni, Floriano, Costantino e Sebastiano Corradazzo.

E' forse interessante notare anche come le rivendicazioni della donna sull'eredità paterna corrispondevano al momento successivo in cui essa, uscita per così dire dalla famiglia paterna, entrava a far parte di quella del marito.

Apparentemente le basi sulle quali Caterina Corradazzo poggiava le proprie rivendicazioni successorie erano chiare: a Forni la normativa consuetudinaria aveva sempre garantito alle donne il diritto di ereditare, in assenza di fratelli maschi, *ab intestato* i beni paterni rispetto alle linee di parentela maschili ascendenti.

Altrettanto cavillose risultavano le motivazioni presentate dai fratelli Corradazzo per escludere la nipote dall'eredità del fratello: anzitutto Forni di Sopra apparteneva alla Patria del Friuli, e per questo motivo vi dovevano essere applicate le Costituzioni suddette; in secondo luogo(motivazione che in un certo qual modo andava a colpire l'autorità degli anziani del villaggio e di quelle norme non scritte di cui erano depositari)che sia a Forni di Sopra che a Forni di Sotto non esisteva una “classe” di giurisperiti e di notai di professione in grado di conoscere e applicare le costituzioni

friulane.

L'ambiguità della posizione dei fratelli, e indirettamente anche del fondamento delle richieste della nipote, emerge in particolare da due dei capitoli presentati al tribunale arcivescovile di Udine. Il primo, infatti, sembrerebbe citare un precedente consuetudinario a Forni: nei due forni Savorgnan, sia in primo grado che in appello, si era già stabilito che le nipoti di figlio premorto (come successivamente si vedrà essere accaduto in questo caso) erano automaticamente escluse dalla successione dell'avo in favore degli zii paterni.

Il secondo capitolo in questione invece si appellava a una non meglio definita "pubblica fama" secondo la quale era noto che "le femmine non succedono in presenza di maschi" discendenti o ascendenti che essi siano.

Inoltre per gli zii, sulla scorta di ben precise disposizioni normative in proposito, la dote assegnata alla nipote al momento delle sue nozze era da considerarsi come il corrispettivo della quota di legittima lei spettante, e che per tal motivo precludeva già di per se a Caterina qualsiasi rivendicazione successoria.

Verranno qui di seguito riportate alcune delle dichiarazioni rese dai testimoni presentati da entrambe le parti per essere confrontate con quei capitoli delle Costituzioni della Patria del Friuli che regolavano le doti e le successioni; ma il grosso di questo paragrafo dedicato a Caterina Corradazzo e ai suoi zii, occorre dirlo, trae la sua fonte da un saggio scritto da chi per primo si è già occupato di questo processo(1) e al quale noi in effetti non aggiungeremo nulla di nuovo.

Il fascicolo processuale è noto attraverso una copia fatta dell'originale da G. Gostoni alla fine del XIX secolo, e purtroppo mancante della parte iniziale del dibattimento .

Non è possibile dire con precisione se Caterina Corradazzo all'inizio si fosse rivolta al consiglio degli anziani del villaggio natio, e d' altro canto si potrebbe affermare con una certa sicurezza che fossero stati proprio i fratelli Corradazzo, nella persona di Sebastiano, a insistere per trasferire il dibattimento sotto la giurisdizione patriarcale di Udine.

Riporteremo di seguito il contenuto di alcune delle deposizioni rese dai testimoni presentati da Caterina e da suo marito Floriano Cacitti.

Dalla maggior parte delle affermazioni contenute in esse emerge la situazione di autonomia geografica (corrispondente all'effettiva locazione piuttosto isolata dei due forni Savorgnan) e "giurisdizionale" del villaggio.

In questo contesto prevalevano, come si è già avuto modo di mettere in rilievo, la consuetudine e l'oralità.

Le contese giudiziarie non prevedevano una stesura scritta e le relative sentenze erano affidate alla memoria e, anche nel caso che la sentenza fosse stata appellata a Forni di Sotto, alcuni tra gli

anziani della comunità erano incaricati dal gastaldo di comunicare oralmente il contenuto della sentenza ai giurati demandati dell'istanza d' appello.

Interrogato su cosa intendesse per “consuetudini uno degli anziani di Forni le aveva così definite:”*Consuetudo est illa quando in hac villa semper aliquid consuevit fieri uno et eodem modo et nescit que et quot substantialia requirantur ad faciendam consuetudinem quia ipse est homo de monte et rudis et non potest hoc scire*”.(2)

Da queste parole pronunciate dal vicario di Forni era chiaro come la consuetudine avesse in se un carattere preciso ma altrettanto sfuggente: se infatti essa era sempre stata qualcosa che “*consuevit fieri uno et eodem modo*”,e che nel frattempo aveva assunto le veci di una norma non scritta, tuttavia rimaneva intrappolata nelle sabbie mobili dell'incertezza il processo che l' aveva portata a divenire tale(“*et nescit que et quot substantialia requirantur ad faciendam consuetudinem*”), nonostante il testimone in questione aggiungesse alla fine una vaga allusione alla sua condizione di “semplice” uomo digiuno di diritto(“*quia ipse est homo de monte et rudis et non potest hoc scire*”).

La deposizione del pievano della vicina Invilino offre un' ulteriore descrizione delle modalità con le quali a Forni si amministrava in civile:”...locum Furni superioris distare a Terra Tulmetij per viginti milliaria et a Plebe Cadubrij quindecim, in quibus locis reperiuntur notarij tantum ; a Civitate vero Utini abest quadraginta quinque millibus pasuum, in qua et notarij et jurisperiti non habent aliquam notionem Constitutionis Patrie, nam utuntur proprijs et separatis legibus, et quod propter huiusmodi defectum notarium tam in Furno Superiori quam Inferiori, quando interponitur aliqua appellatio a sententijs ibi factis ad Magnificum Dominum Locumtenentem, conducitur eo aliquis notarius per appellantem , qui notarius accedit ad iudicium dicti Furni in quo lata fit sententia et relata sibi per gastaldionem et juratos tenore sententie appellate, medio eorum sacramentoin manibus ipsius notarij prestito, sententiam ipsam in notam sumit et eam in appellatione producit” .
(3)

Tornando al significato simbolico e pratico della parola consuetudine sul piano giuridico, un altro teste aveva affermato “...è una usanza et uno stilo che se tien in uno paese longamente, et interrogatus dixit: che secondo doi testimonij degni de fede probatto così siando seguiti doi et tre casi et più da una usanza et stilo, quelli provano la dicta consuetudine et usanza et per suo creder queste cose ricercano a far la consuetudine...”. (4)

Che cosa rende tale una consuetudine? Da quest'ultima deposizione sembrerebbero essere stati necessari alcuni precedenti(due o tre) di lunga data, una “*usanza et stilo*”le cui caratteristiche venivano approvate dalla comunità come atte a creare un modello di riferimento “normativo”.

Dalla deposizione di Bartolomeo Orsola che così risponde sollecitato dal notaio:”...qod

consuetudovulgariter dicitur una usanza del paese, idest che sé consuetudo de fare una cosa sempre cusì et quando homines sunt in vicinanzia et allegatur e le' cusì la usanza, la detta visinanza conferma et non vole romperla”.(5)

Si sono fin qui esaminate le testimonianze a favore di Caterina Corradazzo che hanno contribuito a fornire un quadro interpretativo del valore che la consuetudine aveva a Forni.

Si cercheranno ora alcuni esempi e deposizioni che entrino un po' più specificamente alla base del fondamento delle richieste della donna.

È forse interessante cominciare con un precedente citato da alcuni testimoni della sua parte, fatto che però si dimostrerà un boomerang” per lei stessa.

Si tratta del controverso caso di Orsola, figlia di tale Appollonio Poli, che aveva anch'essa fatto causa ai fratelli del padre in merito all'eredità paterna.

La contesa si era risolta in questo caso con un compromesso in base al quale la donna aveva ereditato un terreno, nonostante anche qui il padre fosse morto prima del nonno.

Tuttavia questa soluzione non aveva stabilito in se alcun precedente o “stilo” in tale caso.

Uno dei testi presentati dalla Corradazzo in effetti non era in grado di affermare con sicurezza se si era giunti al compromesso sulla base del diritto di Orsola di avere la dote a lei spettante, o sulla base del diritto di ricevere la sua quota di eredità dei beni paterni dote esclusa.

Uno dei testimoni degli zii di Caterina aveva effettivamente concorso con la sua deposizione a indebolire il tentativo della nipote di porre un precedente alle sue rivendicazioni.

Il teste in questione, Floriano de Pauli, un anziano della comunità, evidenziò come la causa intentata da Orsola Poli avesse avuto un esito negativo sia in prima istanza (svoltasi a Forni di Sopra) che in appello (a Forni di Sotto). Fu solo la “minaccia” della ragazza a ricorrere al Luogotenente di Udine a convincere gli zii a raggiungere un compromesso; un caso che quindi sembrava avere davvero poco a che fare con quanto Caterina Corradazzo sosteneva e rivendicava.

La sua questione è resa ancora più delicata dalle implicazioni concettuali che essa sottende (e che si vedranno ancora più chiaramente nelle prossime due vicende): quello del ruolo della donna all'interno della famiglia d'origine, espresso in questo caso dal suo diritto o meno alla successione e dalle condizioni in base alle quali questo poteva avvenire.

I primi preziosi tentativi di fare chiarezza sul significato del complesso intreccio tra legami di sangue, discendenza ed eredità si devono all'antropologia.

Uno dei primi antropologi a interessarsi sistematicamente a questa particolare materia (nello specifico il rapporto tra dote ed eredità femminile) è stato l'inglese Jack Goody.

Interessatosi dapprima alle popolazioni dell'Africa settentrionale, ha rivolto poi la sua attenzione alla storia della famiglia europea con uno sguardo particolarmente attento all'area

mediterranea.

Secondo Goody la dote doveva considerarsi come una sorta di eredità anticipata. In società stabili le donne ereditavano al pari dei maschi .

Nei capitoli presentati , invece, Caterina non fece alcuna menzione e non a caso, della dote ricevuta al momento delle nozze.

Al contrario, i testi presentati dagli zii entrarono subito nel vivo della questione che più premeva loro: in che relazione stessero tra loro eredità e dote.

Interessante notare come i fratelli Corradazzo chiamassero in causa una diversa consuetudine. Dalla deposizione di Osvaldo Venier si deduceva infatti che:”l' è consueto sé in Forno di Sopra como di Sotto che quando la riman qualche puttella la si dota secondo la possibilità de quello cha la sua famiglia et non ha altra rason oltre essa dotta perchè la robba è del padre tanto quanto el dura lui, dappoi la sua morte è de li figlioli masculi viventi; et si ben è morto alcuno de essi suoi figlioli avanti de lui che habbino lasciate nezze doppo de lui , quelle tal nezze non poteno domandar cosa alcuna altro che la sua dote...” (6)

Dalla deposizione di Floriano Sclavini:” semper vidit quod silicet femine, existentibus masculis, in loco Furni Superioris non succedunt quomodomodum et in reliqua Patria et quod dantur eis tantummodo prestamenta et eorum dotes constituunt solumodo in pezzamentis et prestamentis et non in alijs bonis, neque in pecunijs...” (7)

La questione sembra chiara: dalla deposizione del Venier emerge come la cosiddetta dote congrua(“...che quando la riman qualche puttella la si dotta secondo la possibilità de quello cha la sua famiglia..”) costituisce a tutti gli effetti un' esclusione della donna dalla linea successoria.

Dalla deposizione dello Sclavini, inoltre, apprendiamo in che cosa consistessero queste doti(“...et eorum dotes constituunt solumodo in pezzamentis et prestamentis et non in alijs bonis neque in pecunijs...”), punto che come avremo modo di vedere ha un riscontro anche nei capitolo degli Statuti della patria del Friuli che regolano appunto la dote.

Si è a conoscenza di un' ulteriore consuetudine presente in alcune zone della Carnia in regime dotale e successorio: quelle che sono chiamate “remissioni”.

Questi atti , testimoniati con una certa frequenza a partire dalla metà del secolo nei rogiti del primo notaio di Forni di Sopra, consistevano in una formale rinuncia da parte della sposa dotata a qualsiasi pretesa sul patrimonio paterno.

In questo senso appare a sua volta significativa la definizione che nella seconda metà del secolo un notaio carnico diede alla voce “finereimissione”, la quale sarebbe consistita in un impegno da parte degli sposi “di mai più non addimandar cosa alcun' altra per conto e titolo di dote...” (8)

Ovviamente tale istituto non costituiva la regola, ma era adattabile in base al rapporto dote-

patrimonio paterno e al tipo di legame che nella famiglia veniva privilegiato.

Sempre in ambito carnico, nel '500 alla dote che la sposa portava alla famiglia dello sposo faceva riscontro una controdote del marito. È probabile che in un quadro simile, che privilegiava la nascita del nuovo nucleo familiare, la dote costituisse quella parte di legittima che sanciva simbolicamente l'uscita della sposa dalla sua famiglia.

Ma è altrettanto vero che in Forni di Sopra, come del resto nella Carnia in generale, tale “uso giuridico” non fosse di per se una norma inderogabile.

E gli Statuti friulani, ai quali si appellavano gli zii di Caterina, cosa prevedevano in regime dotale e successorio ?

In materia di dote se ne occupano i capitoli 121(*De dotibus et iuribus dominarum*), per quanto riguarda la richiesta di dote non versata e le modalità del rinvio a giudizio del moroso (“Constituimo che quando alguna donna over so marido per lei over algun suo procuradore over il marido de alguna, suo nome proprio, domandarà alguna cosa che gli sia stà promessa per nome de dota over fornimenti o veste o adornamenti de donna, allora in tal causa se procede summaria et breve et semplicemente et de piano senza strepito et figura de giudicio...”)

I capitoli 122 (*De dote soluto matrimonio repetenda*), 123(*De alimentis uxoribus viduis praestandis*), 124(*In quibus bonis fieri debeat dotis restitutio*),125(*De divisione fructum dotis soluto matrimonio*) trattano rispettivamente della restituzione della dote in caso di separazione, fine del matrimonio o vedovanza.

Interessante anche il capitolo 128(*De bonis uxoris portatis ad domum mariti et quando testari possit*):”...Item possa far testamento et codicilli et per rason de morte donare sopra il morgengrabbio et desmontadure et tutte l' altre cose sue portade al marido et de l' altre cose donadeli dal marido o da zascuna altra persona al tempo de le noze, o veramente da puo', e quello per rispetto de le nozze. Et tal ultima voluntade vaglia et habia fermeza ancora se essa fosse in potestade del padre o de l' avo o del bisavo paterno, né fosse emancipada...”

Ma in caso che la dote della donna “fosse stata da restituire”, essa non poteva essere testata. In caso poi essa fosse morta senza far testamento, i beni acquisiti durante il matrimonio spettavano ai figli o, in mancanza d' essi, al marito, eccetto la dote che doveva comunque essere restituita alla famiglia di provenienza.(si veda a tal proposito anche il capitolo 133, *De restitutionis dotis facienda filio praemortuo matri vel post*).

Particolarmente attinenti a questa vicenda risultano i capitoli 134,135,136.

Il capitolo 134 tratta i termini dell'esclusione delle donne dal testamento a beneficio delle linee discendenti e, ove queste mancassero, ascendenti maschili.

Esordisce infatti il capitolo:”a ciò che secondo la voluntade de li morti le hereditade siano

conservade in li maschi de la casa, ordenamo che se algun , habiando già debitamente fatto il suo testamento, morirà lassando fioli maschi o altri descendenti per ligna maschia de tal morto, over lassando li suo' ascendenti maschii, o lassando li suo' fratelli o li fioli maschi de algun suo fradello et habiando instituido herede algun o veramente alcuni de li predetti maschii, allora le fiole de tal morto et le nezze et tutte le altre femene descendenti che non saranno instituide herede di quello, // siano private de la hereditade de tal homo morto, benchè ancora non havessero fatta fine et remissione de la hereditade de tal morto. Ma con questa conditione, che se le dette fiole o nezze o altre femene dscendenti, le quale dal morto se dovean nodrire e dotare et con fornimenti de noze fornire, non saranno maritade et dotade, over se le dote o fornimenti debiti non saran pagadi, allora, secondo che al giudice parerà, se debiano nodrire sufficientemente per li instituidi heredi de tal morto...”

Di seguito viene introdotto il concetto di “dote congrua” che abbiamo già incontrato in precedenza”...Et tal donne siano fornide con fornimenti convenienti secondo la qualitate et quantitate de la hereditade et secondo il stato et la conditione de tal donne, et la laudevole consuetudine del logo...”

Una tale importanza aveva l' istituto della dote che , nel caso in cui non ve ne fosse stata fatta menzione alcuna nelle volontà del testatore,era in potere delle “fiole descendenti”invalidare il testamento, ma sempre e solamente nel caso mancassero discendenti o ascendenti in linea maschile:...Et se non fosse algun de li predetti descendenti maschi o fradelli o fioli maschi de li fradelli , allora sia salva la rasone de le fiole del morto over neze et de l' altre femine descendenti, cioè che non sono maritade o dotade, et nel testamento del morto non sia lassado tanto per rason de institutione o de legato o de fideicommisso che comodamente se possano maridare e dotare, allora volemo che , se in quel testamento saranno indebitamente private de la hereditade over non sarà fatta menzione de loro, possano aver rason de romper tal testamento. Et per la parte che a quelle appartene de rasone, siano accettade et admesse a la hereditade del morto, over se 'l' apparerà che gli sia stà lassado mancho del suo debito...subitamente che saranno cressude a l' etade de doveri maridare, possano agitar et domandar il supplemento de conveniente dota da esser constituida et fornimenti secondo la possibilitade de la hereditade, benchè ancora non sia contracto il matrimonio et possano conseguir et haver tal supplemento...”

I due capitoli successivi, il 135(*de lugatis filiilibus et aliis mulieribus ab hereditate exclusis*, e il 136,*De heredibus compellendis alimentare foeminas ratione sexus ab hereditate exclusas*, ridefiniscono nel dettaglio i diritti femminili alla dote nel caso di fedecommissi o legati lasciati dal testatore a loro beneficio(capitolo 135), e l' obbligo dell'erede a dotare equamente le donne escluse dal testamento, in proporzione al patrimonio ereditato e nella prospettiva di garantir loro un

convenevole(vantaggioso) matrimonio.

Ma è il “famoso” capitolo 147 a entrare nel vivo nella vicenda successoria dei Corradazzo, quello riguardante per l' appunto la questione controversa della successione “ab intestato”, ovvero in mancanza di un testamento scritto lasciato dal decuius.

Il contenuto di suddetto capitolo è stato ampiamente discusso nel saggio dal quale questo paragrafo prende spunto e pertanto vi verranno qui di seguito riportati solamente i punti salienti:”Acìò che le richeze de li padri et de li altri superiori maschii pervegna a li suoi descendentì, per la qual successione se suole conservare l' honore de la casa et fameglia et molte volte farse memoria longissima de li passadi, statuimo che se algun maschio morirà senza testamento over ab intestado, siano primamente accettadi a tal successione et hereditade li soi fioi maschi et poi li altri maschi de lui descendentì per via et generatione di altri sui maschi...”

“...Ne li quali tutti casi le fiole de tal morto senza testamento chome è predetto et le altre femene da quello descendentì et quelli et quelle che de tal donne descenderanno per nessun modo siano accettade a la successione o veramente hereditade de tal morto senza testamento né ad algunas parte di quella , ma siano escluse et private da li predetti maschii ascendentì et descendentì o veramente collaterali...”

Ma agli zii di Caterina il ricorso agli Statuti della Patria del Friuli non bastava: per dimostrare su tutti i fronti l' insostenibilità delle pretese della nipote non esitarono anch'essi a ricorrere, come abbiamo visto, a delle consuetudini che regolavano la materia successoria nei due Forni Savorgnan.

É forse di riprendere ora in mano, prima di avviarci alla conclusione di questa prima sezione, a quella particolare norma non scritta che avevamo già citata nel caso giudiziario di Orsola Poli e che, se letta tra le righe, parrebbe dimostrare come effettivamente la successione delle figlie *ab intestato* non fosse poi così inusuale.

Nel penultimo capitolo presentato dagli zii Corradazzo si faceva infatti menzione di una certa “consuetudine”praticata nei due Forni da “immemorabile tempo”: vi si sosteneva l' impossibilità per una donna di succedere al padre nel caso in cui quest'ultimo fosse deceduto prima dell'avo.

Ed era proprio il caso occorso in casa Corradazzo: il padre di Caterina, Matteo, in seguito a una slavina che l' aveva investito , era morto alcuni giorni prima del nonno della donna, Tommaso.

Del fascicolo processuale Corradazzo non purtroppo noto l' esito. Ma potrebbe anche qui essere interessante notare come , oltre all'esplicita contrapposizione legge scritta/consuetudine-oralità, emerga in questa causa il ruolo destabilizzante della figura femminile all'interno dell'unità dell' identità familiare .

Fino a che punto una donna dopo il matrimonio restava legata alla famiglia in cui era nata? E che ruolo giocavano la dote e l' eredità all'interno di questa fitta trama di relazioni e opposizioni

parentali? È un punto questo che riemergerà con maggiore chiarezza nelle vicende biografiche di Polissena ed Euriemma.

L' eredità di Polissena

...perchè a detto signor testator è molto ben noto , come è nota a tutto il mondo la carità et la pietà con la quale questa Serenissima Repubblica vuole et comanda che siano essequite le volontà de' testatori. Et però dubitando che possa succedere che mancando esso signor testador possa o per malitia o per altro mezo non haver essecutione la sua volontà et che da alcuno sia fatto disegno o sopra la vita o sopra la robba di detta sua nezza, però suplica con ogni humiltà , che seguita la morte di esso testatore sia presa la prottentione di questa figliola dalli ill. et ecc. Sig. Capi dell' eccelso Consiglio de diece...

(A.S.V., Notai di Vicenza, b. 9336)

Questa sopra riportata è solamente una parte dell'oculato testamento che Vincenzo Scroffa dettò al notaio Medoro Rigotto il 2 marzo 1612. Circa un anno dopo venne ucciso, come d'altronde già sapeva che sapeva accaduto e come aveva ben previsto nel testamento, in un' imboscata da alcuni sicari del conte Giovanni Martinengo.

Vincenzo, ultimo discendente maschio del ramo principale di una delle più importanti consorterie nobiliari vicentine, aveva avuto sin dalla giovinezza una vita piuttosto avventurosa: sappiamo di lui che nacque nel 1539 e che nel 1568 , rimasto coinvolto in alcuni gravi scontri tra giovani aristocratici vicentini, venne colpito dal bando e costretto a lasciare la città.

Rifugiatosi a Venezia si legò al ricco mercante ebreo portoghese, convertito al cristianesimo, Garspare Ribeira sposandone la figlia Violante; dopo la morte della moglie e del suocero Vincenzo Scroffa decise di tornare a Vicenza con il figlio Giulio Cesare.

Ristabilitosi nella città natale lo Scroffa si operò immediatamente per procurare all'unico figlio un vantaggioso matrimonio con Paola Martinengo, esponente di una delle più ricche famiglie aristocratiche bresciane, progetto destinato però a durare ben poco data la prematura morte dello sposo.

Ora, verso la fine della sua vita, Vincenzo aveva tra le sue mani un cospicuo patrimonio formato rispettivamente da quello della propria famiglia e da quello più consistente della defunta moglie, ma anche la pesante eredità ideologica e nobiliare degli Scroffa.

Un immenso patrimonio e un unico erede: la piccola nipote Polissena, figlia di Giulio Cesare e

di Paola Martinengo.

Doveva essere stato certamente con una certa apprensione per il futuro, quindi, che il vecchio Scroffa aveva deciso di stendere le sue volontà testamentarie: la piccola Polissena, infatti, non avrebbe ereditato solamente un patrimonio enorme, ma anche un nugolo consistente di vecchi e nuovi nemici del nonno desiderosi di ottenere la mano (ma soprattutto l'eredità) della giovane "pupilla".

Da questo punto di vista il testamento di Vincenzo Scroffa è in se un "capolavoro" di astuzia giuridica, di sottigliezza politica e di attaccamento all'identità del proprio lignaggio, e sarà soprattutto quest'ultima a pesare negli anni successivi sulle giovani spalle di Polissena.

Prima di iniziare la vicenda di questa giovane "ereditiera" è forse opportuno rendere meglio il concetto di "lignaggio" e dei valori simbolici, morali e politici che appartenere a una illustre famiglia aristocratica comportava.

Per cercare di comprendere cosa significasse far parte di una famiglia nel XVI o XVII secolo è necessario, come ha rilevato James Casey(9), abbandonare l'oggi tradizionale concetto di famiglia nucleare e di libertà.

Il primo a risvegliare dopo decenni l'attenzione sulla storia della famiglia nucleare è stato alcuni decenni fa Philip Ariès: pur focalizzando la sua attenzione sull'arte, il folklore e la pedagogia a cominciare dal tardo Medioevo, Ariès aveva colto l'importanza dei diversi processi storici che avevano portato al significato che noi oggi attribuiamo alla famiglia nucleare.

Uno dei limiti degli studi successivi in campo storico riguardo la famiglia fu l'approccio di base medesimo: una delle critiche più frequenti che gli antropologi muovevano agli storici della famiglia era di considerare quest'ultima soprattutto come spia dell'andamento demografico in quell'arco cronologico che andava dal Medioevo all'età moderna, senza interrogarsi realmente sulla portata storica e sulle trasformazioni che essa aveva subito nel corso dei secoli.

McLennan, Morgan e Robertson furono tra i primi a cercare di dare un nuovo indirizzo agli studi sulla famiglia in modo sistematico; nonostante oggi alcune delle loro teorie risultino superate, due punti del loro approccio metodologico risultano tuttora validi.

Il primo di questi punti è che il concetto di parentela agnaticia è una costruzione meramente artificiale che presuppone una certa capacità di astrazione del pensiero: contro la naturalità del legame che l'individuo ha da subito con la propria madre, quello con la *gens* paterna si verifica invece in una società più complessa.

In secondo luogo i tre antropologi mettevano in discussione quella linea evuzionistica di antica origine secondo la quale il nucleo familiare, l'*oikia*, sarebbe il punto di partenza aggregante di quella piramide che ha al suo vertice la tribù, prima, e lo Stato, poi.

Un fondamentale contributo allo studio della famiglia intesa come organizzazione sociale plasmata dal suo contesto storico lo si deve al lavoro del francese Fustel de Coulanges, *La città antica*. Pur incentrato a quello che egli riteneva un “grande errore di interpretazione” del significato che della parola “libertà avevano dato i rivoluzionari francesi del 1789 rispetto a quello che essa aveva avuto nel mondo greco e romano, Coulanges si soffermava anche sul significato di famiglia e società nel mondo antico.

Fustel sottolineò come nel mondo greco e romano fondamento della società non fossero i singoli cittadini, ma i “clan”; questi ultimi non erano pertanto da intendersi come rifugio privato di ogni singolo dalla vita pubblica, ma come elemento fondante la società. Lo studioso, con una brillante intuizione, ipotizzava anche che non fossero le proprietà terriere o la discendenza a definire la famiglia, ma altri criteri che potremmo definire di tipo “ideologico”.

L'identità della “famiglia” romana, sottolineava Coulanges, era celebrata infatti dal culto dei propri antenati; intuizione questa che venne sfruttata in seguito da alcuni importanti studi antropologici della prima metà del XX secolo.

Quello che è considerato a tutti gli effetti il padre dell'antropologia sociale, Radcliffe-Brown, in un celebre saggio del 1924 sostenne come l'importanza dello zio paterno in alcune tribù comportasse un diverso atteggiamento tra i membri della famiglia e della comunità nel suo complesso, aprendo in questo modo nuove prospettive per lo studio dei rapporti parentali.

Laddove la trasmissione dell'eredità è matrilineare, scriveva Radcliffe-Brown, si avrà una rispettosa distanza nella tribù; al contrario, laddove è il padre a controllare il patrimonio, emerge il legame affettivo che si instaura con lo zio paterno, sostituto della figura paterna.

Per quanto riguarda l'applicazione di questo modello interpretativo alla storia generale europea, l'antropologo inglese sottolineò, anche se mancavano testimonianze sufficienti a provarlo, il passaggio dalla *gens* agnaticia o clan patrilineare dell'antica Roma, alla parentela bilaterale o *Sib* introdotta dai popoli germanici invasori.

Nella *Sib* o *Sippe* la solidarietà tra parenti bilaterali emerge nella faida; tale struttura parentale risultava meno definita di quella del *clan* in quanto i legami che la formavano dovevano essere giuridicamente ridefiniti ad ogni generazione.

Gli antropologi sono soliti distinguere tra società nelle quali lo *status* è acquisito e società nelle quali invece esso è ascritto. Nelle prime è l'individuo a farsi strada nella società contando sulle proprie capacità; nelle seconde la sua posizione nella comunità è individuata da un insieme di quelli che Casey definisce “una miriade di minuscoli lacci che possiamo chiamare famiglia, casta, comunità, usanze...”**(10)**

Sempre Radcliffe-Brown scrisse che “lo *status* di un individuo ...può essere definito come il

complesso dei suoi diritti e dei suoi doveri riconosciuti dalle leggi e dalle usanze della società cui appartiene”.(11)

Ne *La divisione del lavoro sociale* Durkheim notava come in una società d' antico regime, e quindi prima di quella che egli definisce la fase di divisione e specializzazione del lavoro, la mobilità di un individuo nella società era assai ristretta, legato com'era a un rango, una casta, o una professione tutte ereditate dalla propria famiglia.

La grande sfida di una società di questo tipo era per Durkheim regolare la competizione e armonizzare e rendere interdipendenti i diversi strati di essa. Egli definì “meccanica” il tipo di solidarietà che si sviluppava in questo tipo di comunità, mentre definì “organica” quella che invece a suo giudizio caratterizzava le società contemporanee, la cui coesione era frutto del continuo scambio di servizi professionali.

Pur non trattato direttamente il tema della famiglia si colloca sullo sfondo di gran parte degli studi del' antropologo: a lui si deve l'elaborazione del concetto che il termine “famiglia, nel mondo preindustriale, non rappresentasse tanto un aggregato biologico, ma bensì una “corporazione” regolamentata da un insieme di “norme” e comportamenti che potevano anche arrivare ad escludere certi consanguinei.

Lo stesso Tocqueville era arrivato circa un secolo prima a delle riflessioni simili partendo da un diverso contesto culturale e storico.

In base al confronto con la struttura sociale americana lo storico francese aveva osservato come in Francia, nonostante la Rivoluzione, fosse sopravvissuta quella che definiva “società aristocratica”, assimilabile alla “società meccanica” di Durkheim, e dove ciascuno trovava la propria collocazione come membro di un gruppo (famiglia, parrocchia, corporazione) che gli assegnava i diritti e i doveri lui spettanti.

Tocqueville Scriveva a proposito:”Nelle società aristocratiche le famiglie restano per secoli nelle stesso gruppo sociale, e spesso nella stessa posizione...Un uomo conoscerà quasi sempre e venererà i suoi antenati; può pensare ai pronipoti e nutrire affetto per essi. Egli è felice di assumere impegni nei confronti di entrambi...”(12)

Nell'Europa prima del 1789, come è ben noto, la società era ripartita in ordini o ceti; l' ordine gerarchico si basava più sull'onore che sulla ricchezza. Come sottolineava lo stesso autore de *La democrazia in America*, l' antico ordine gerarchico per legittimarsi sul piano istituzionale aveva bisogno di far leva sui concetti di “valore morale” o di “virtù,dove l' ambivalenza del termine “onore” denotava tanto la superiorità del rango che la sua legittimazione.

Per quanto riguardava i celebri “tre pilastri” sui quali si basava la nobiltà d' antico regime, lo spagnolo Francisco Piferrer scriveva “...Religione, onore, talento e valore rappresentano la pietra

angolare della nobiltà”.(13)

Gli antropologi che studiano le comunità contadine dell'area mediterranea propendono per considerare lo *status* come una funzione di più fattori politici (nel senso più ampio del termine): i cosiddetti “ricchi” per ottenere e conservare la propria credibilità agli occhi della comunità devono necessariamente investire sull'importanza del loro ruolo pubblico, che comporta una sorta di “protezione”o “magnanimità” verso gli strati più deboli.

Importanza politica , ma anche economica, quella che caratterizzava le aristocrazie d' antico regime:fu Chateaubriand per primo rilevare l' importanza della trasmissione di un patrimonio fisso come condizione di sopravvivenza del lignaggio.

Le riflessioni del nobile francese miravano allora(1848) a ricomporre un quadro della situazione della nobiltà di provincia francese immediatamente prima del 1789, tuttavia esse ricompaiono anche negli studi che Duby dedicò all'aristocrazia medievale francese.

Attraverso l' esame attento degli archivi dell'abbazia di Cluny, che registravano le donazioni di terre da parte della nobiltà della Borgogna meridionale,lo storico ha notato come , mentre prima del 1000 le famiglie aristocratiche usavano frazionare le proprie terre, verso la fine del XI secolo si comincia ad assistere al fenomeno inverso.

Viciana (14) notava come nella storia della Spagna tardo medievale e della prima età moderna il capo del *clan* o *pariente mayor* diventi un elemento significativo proprio nel momento in cui il clan si andava frazionando nei lignaggi provvisti di proprietà fondiarie.

La prima età moderna assiste quindi a una tendenza pressoché diffusa in tutta Europa di mantenere unito il patrimonio familiare attraverso disposizioni vincolanti:lo *strict settlement* del diritto anglosassone , che limitava la successione a una determinata categoria di eredi, oppure l' istituto del *maggiorascato* diffuso in Italia e in Spagna , in base al quale ogni generazione vincolava al primogenito l' inalienabilità e l' indivisibilità del patrimonio.

Tuttavia, mantenere integro il patrimonio familiare non doveva essere poi così facile o scontato:in Inghilterra come in Francia , nel XVII secolo i vincoli alla successione ereditaria erano oggetto di discussione a ogni generazione. Il primogenito di una famiglia aristocratica in Francia prima della Rivoluzione poteva avere in eredità al massimo i due terzi dell'intero patrimonio, mentre se i figli erano due , o quattro, la sua parte si riduceva a metà.

Spesso il denaro veniva investito dal padre famiglia per l' educazione dei figli cadetti, piuttosto che per i lasciti inalienabili che avrebbero avvantaggiato solamente il primogenito.

Siamo in questo modo nella sfera d' influenza di quella che Le Play definiva “famiglia ceppo”, ossia di una comunità familiare dove veniva valorizzata la solidarietà, morale ed economica, tra fratelli, e che sovente costituiva una soluzione al mantenimento di una prole numerosa.

Dopo questo breve excursus sulla storia della famiglia nelle sue più vaste accezioni è forse ora giunto il momento di riprendere in mano le fila della avventurosa vita di Vincenzo Scroffa là dove l'avevamo lasciata .

Torniamo al testamento. La forma scelta dal nobile vicentino, benché scarsamente presente in Terraferma, aveva una sua precisa ragion d'essere: nelle sabbie mobili del diritto successorio, dove diritto romano e diritto longobardo coesistevano, dove l'importanza dell' *institutio heredis* nel diritto romano era stata ridimensionata a vantaggio del ruolo fondamentale che il lignaggio aveva sin dalle sue origini nel sistema normativo longobardo, Vincenzo Scroffa dimostrò una certa abilità nel sapersi districare tra le insidie che un testamento poco chiaro poteva comportare e proprio per questo decise di non lasciare nulla al caso.

Innanzitutto riappropriandosi della forma dell'*institutio heredis* manifestava inequivocabilmente la sua ferma volontà di designare la nipote Polissena come sua unica erede.

Infatti sin dall'alto medioevo il testamento scomparve o venne fortemente ridimensionato a favore della successione legittima longobarda che dava una assoluta preferenza ai maschi rispetto alle femmine della famiglia, e che limitava fortemente il testatore della sua capacità di disporre del proprio patrimonio (che pure era stata piuttosto ampia nel diritto giustiniano) affinché giungesse integro nelle mani dell'erede.

Per quanto riguarda gli statuti comunali italiani della prima età moderna, nella maggior parte di essi il diritto romano restò per quanto riguardava la successione testamentaria; mentre il diritto successorio longobardo e i principi della coesione dell'organismo domestico e della prevalenza dell'agnazione improntarono la successione legittima.

Il testamento, ritornato in uso verso la fine del Medioevo, non sconvolse comunque l'antica tradizione di mantenere in quest'area i beni all'interno della famiglia: lasciata una piccola parte da distribuire *pro anima*, il resto dei beni era vincolato dalle rigide regole della successione legittima.

E se l'erede fosse morto prima di averne preso materialmente possesso l'eredità, cosa impensabile per il diritto romano, si trasmetteva al di lui erede.

Glossatori e canonisti del tardo Cinquecento, sulla scorta del diritto successorio romano, ritennero che l'importanza del testamento, più che nella disposizione dei beni, stava nell'istituzione dell'erede e che l'omissione di quest'ultimo comportava la nullità dell'atto testamentario.

Tuttavia la realtà delle norme statuarie e municipali era ben altra, e in esse appare evidente che il testamento non doveva essere necessariamente vincolato all'*institutio heredis* quanto piuttosto dare norma e corso alla devoluzione dell'asse ereditario.

Una delle conseguenze del venir meno dell'*heredis institutio* nel testamento fu la scomparsa di ogni differenza tra testamento e codicilli e tra erede e legatario, creando in questo modo le

condizioni per la coesistenza di più testamenti tutti ugualmente validi: vi fu cioè di fatto tra il testamento che nominava un erede e il codicillo, che provvedeva a singole disposizioni, un' identità di contenuto e spesso anche di funzione

Nella prassi alto medievale, al fine di garantire la piena osservanza della volontà del decuius e prevenire o perlomeno circoscrivere eventuali contese tra gli eredi, si affermò l' istituto degli esecutori testamentari(dei quali si ha solamente qualche cenno negli editti longobardi): ovvero di persone nelle quali il testatore riponeva piena e totale fiducia e ai quali rimetteva la responsabilità di far eseguire le sue volontà .

Vincenzo Scroffa, dicevamo, era ben consapevole di tutto questo.

Per il suo testamento ricorse all'istituto molto frequente negli ambienti aristocratici della cosiddetta forma “ solenne”, che prevedeva la dettatura delle proprie volontà a un notaio alla presenza di sette testimoni i quali, al momento della chiusura dell'atto testamentario da parte del notaio, dovevano firmare sul retro di esso e apporre anche il proprio sigillo, sia che l'atto fosse stato segreto o pubblico.

L' istituzione a erede della nipote era vincolata a un fedecommesso mirante a beneficiare i discendenti maschi della giovane secondo precise direttive matrimoniali che il nonno aveva manifestato chiaramente nelle due cedole che completavano il testamento, e che costituiscono forse la parte più interessante dal punto di vista dell'ideologia di una importante casara nobiliare.

É soprattutto la seconda cedola ad avere un ruolo fondamentale per gli sviluppi della vicenda giudiziaria di Polissena; vediamone pertanto i punti salienti.

L' esordio non potrebbe essere che dei più solenni, ed esprime tutta l' autorità del capo del lignaggio:”Havendo io Vincenzo Scroffa fatto il mio testamento ...et havendo nel quarto e quinto capitolo dechierato che il tempo che Polissena mia nessa nell' anno 1619 che havrà finito anni quindeci e mezo, siano aperte le cedule signate in nome di seconde, et che sia essequito quanto in dette cedole sarà dechiarito, così circa i maritar di detta mia nessa , come in ogni caso, nella disposizione di fideicommisso delli miei beni. Dico essere questa una delle cedule seconde , et essere mia ferma volontà, che sia essequito quanto di sotto contiene.”

A questo punto vengono espressamente rese manifeste le volontà-condizioni della successione di Polissena, ovvero il suo matrimonio con uno dei due candidati scelti dal nonno:”Lascio sia maritata detta Polissena mia nessa nel signor Antonio Sroffa fiolo del quondam signor Camillo, ovvero nel signor Ottavio fiolo del signor Horatio Scroffa, quali d' età l' uno e l' altro di questi dui li è poca differenza ; et mi questo voglio, et la ditta mia nessa si pigli quello per marito , che più a lei sarà di sotisfattione, come porta il dovere, havendoselo da godere...”

La “rosa” di candidati proposta dal nonno sottendeva probabilmente un duplice tentativo:

mantenere il patrimonio all'interno della famiglia e al contempo tacitare verosimili rivendicazioni da parte dei maschi dei rami collaterali del lignaggio Scroffa.

In mancanza dei due pretendenti designati l'anziano nobile si era preoccupato anche di fornire alla nipote le possibili alternative, manifestando tra l'altro ben chiaramente quello che pensava di, ci sia concessa l'espressione, certi matrimoni?": "...et se mancassero tutti dui, in questo caso per non esserli altri fioli di sua età, che possano essere buoni in questa fameglia; et mancando come ho detto questi, voglio, et comando sia maritata in Vicenza, che non intendo sia maritata fuori di questa città à modo alcuno, essendo mia ferma intentione, et per il bene di detta mia nessa, resta lei, et la mia facultà nella mia patria".

Conoscendo, et per esperienza veduto sian quelle hereditarole che alli miei giorni sono state maritate fuori ella nostra città, qual fine habbiano havuto, et anco io ne posso parlare per haver havuto assai buona esperienza, et beati quelli che all'altrui spese impara, proibendo Dio in ogni tempo in tutto e per tutto, che non sia maritata fuori della mia città di Vicenza."

Poco più avanti ecco "materializzarsi" l'avversione dello Scroffa per i matrimoni fuori Vicenza nelle sembianza della famiglia da Porto: "...Prohibendo in tutto e per tutto, che non voglio sia maritata in casa della fameglia da porto, perchè non voglio, che la mia roba, ne la fiola nata in questa casa per giuste cause, che movono l'animo mio, et anco per il meglio di detta mia nessa..."

E se Polissena, una volta raggiunta l'età per sposarsi, si fosse rifiutata di obbedire alle volontà dell'autorevole avo? Ecco che testamento il nonno aveva previsto anche questa non così remota eventualità: "...et questo lo proibisco nell'istessa maniera, et dirò qui di sotto, et in caso veramente, che detta mia nessa non si volesse maritar in detta casa della fameglia di Scrova, overo in caso di mancamento di quelli di Scrova in alcuno suggerito che dalli miei commissari sarà determinato, et giudicato, in modo alcuno non voglio li sia ammessa alcuna sua scusa, ma resti immediate priva di tutta la mia facultà; eccettuado la legitima come ho detto nel mio testamento."

Nel caso inoltre che la nipote fosse "mancata in età pupillare" "overo inanzi che si maritasse, la mia facultà habbia prima di tutte le cose a pagare li legati dechiarati nell'altra mia cedula segnata in nome di prima si tutto come in detta cedula, et maritandosi detta mia nepote, come prego il Signore che così succeda in uno di questi soggetti della famiglia di Scrova come ho di sopra detto, et che habbia figlioli maschi, voglio et ordino che la mia casa posta in contrade Lisiera ...come terreni e fitti, siano del primogenito di detta mia nepote, il qual debba haver nome Vincenzo, et che debbano ditta casa et essi passare di primogenito in primogenito delli descendenti di detta mia nepote in infinito, et che debbano haver nome Vincenzo, et in caso che mancasse denari delli primogeniti passi nel secondogenito, et così similmente proibendo sempre ogni detrattione...essendo mia intentione ferma che passino come ho detto di sopra di primogenito in primogenito..."

Come si è accennato in apertura di questa vicenda, il previdente nobile vicentino aveva chiamato come garante delle proprie volontà oltre che i testatori anche e soprattutto il Consiglio dei Dieci (al quale affidava oltre che la protezione della nipote anche l'apertura della seconda cedola) ben consapevole del resto che “possa succeder che mancando esso signor testator possa o per malitia o per altro mezo non haver essecutione la sua volontà et che da alcuno sia fatto disegno o sopra la vita o sopra la robba di etta sua nezza...”

Alla morte del nonno Polissena fu messa al sicuro nel convento vicentino di Santa Lucia di dove probabilmente apprese nel 1619, all'età di quindici anni e mezzo, dell'apertura ordinata dalla suprema magistratura veneziana della seconda cedola e quindi del suo futuro.

Nonostante avesse previsto quasi ogni cosa, probabilmente Vincenzo Scroffa non aveva tenuto conto della caparbia con la quale la nipote (o chi per essa, verrebbe da pensare) pregò i rettori di Vicenza di poter presentare una propria scrittura al Consiglio dei Dieci con l'animo di voler evitare a tutti i costi il futuro matrimoniale che l'avo aveva tenuto in serbo per lei.

Nel tentativo forse di prendere tempo si era formalmente impegnata a contrarre matrimonio con Antonio Scroffa che tuttavia in quel momento, avendo solo dodici anni e mezzo e non avendo ancora raggiunto la pubertà, non aveva formalmente l'età per sposarsi.

Essendo l'intera questione estremamente delicata, e non soltanto dal punto di vista giuridico (si erano o no impegnati a far rispettare il testamento?), i Dieci si rivolsero per avere consiglio a fra Paolo Sarpi e al noto e stimato giurista Servilio Treo, che espressero il proprio parere in due consulti successivi.

Nel primo consulto, non datato, riassunti i capitoli salienti del testamento dello Scroffa Sarpi e Treo entrano nel vivo della questione: le difficoltà insite nel matrimonio con il giovane Antonio.

La complessa questione è così riassunta in sette capitoli: nel primo ci si interroga sul “modo, et il tempo come, et quando si ha da compir il matrimonio”, ma sono i restanti a dire qualcosa di più del carattere della giovane e di come aveva voluto prendere “personalmente” in mano la questione.

Nel secondo infatti i due consultori si chiedono “Se richiedendo Polissena minuta del contratto, che si ha da fare, et facoltà di consultarsi con avvocati, li debba esser concessa; nel terzo “Se può pretender, come pretende, che inanzi ogn' altra cosa li commissari debbino dargli conto della loro amministrazione”; nel quarto “Se possa pretendere, come pretende, che sia fatta prima estrazione della legittima”.

Negli ultimi tre punti, dopo aver subodorato tra le righe quello che poteva significare il quarto capitolo, ci si “interroga a proposito dei limiti “giurisdizionali” che i Dieci dovevano tenere in questa faccenda”: “Essendo redotta in questo termine, che sorte d'intimazione o pretesto se gli debbe fare per ultimar il negotio; “Dovendo le cose esser fatte, come il testatore dice, con l'autorità del-

l' Eccelso Consiglio, che forma di parte si può metter in quello”,” se ricercando Polissena di uscir dal monastero, se gli habbi da concedere”.

I primi capitoli ad essere svolti sono proprio quelli concernenti il campo conteso dal potere civile e da quello secolare, infatti “quando al primo punto le leggi Ecclesiastiche ordinano, che il matrimonio non sia contratto inanzi il tempo della pubertà, il quale quanto all' huomo è di anni 14 finiti, eccetto in caso che l' età venga supplita dalla habilità prematura... e di questa habilità il giudizio è rimesso al Vescovo”.

Ma il vero rischio, e che Polissena e chi dietro di lei ben conosceva, è che”...introducendosi qua dentro l' autorità Episcopale, ogni decreto che fosse fatto da quella , sarebbe soggetto all' appellatione, et porterebbe la causa totale all' Ecclesiastico, et molte pretentioni ne nascerebbono in quel foro di poter giudicare l' intelligentia del testamento, le quali non fa bisogno narrare, ma certamente resterebbe fraudata la dispositione del testatore raccomandatosi alla benignità delli Eccellentissimi Signori Capi, per il che pare, che questo non sia modo da tentare”.

La soluzione di fare “contratto de spusarli tra D. Antonio, et D.Polissena per effettuare il matrimonio al suo tempo da qua 15 mesi, da qual contratto Polissena non potrebbe dipartirsi, perché ella ha già passato l' età legitima”cade di fronte alla consapevolezza che “noi siamo in un caso dove si sa essere molti contrari a questo testamento”, dove affiora il reale dubbio che “forse è stato eletto questo Antonio , che non è in età, per far nascer accidente che rompi la dispositione testamentaria...”

E i modi di “rompere la *dispositione testamentria* di Vincenzo Scroffa erano effettivamente due: “L' uno che anco le cause de sponsali sono del foro Ecclesiastico, onde si potrebbe far nascere qualche lite sopra quel contratto, et iurarlo a quel foro, et in consequentia far qualche pregiudicio alla dispositione del testatore”.

Il secondo coinvolgeva direttamente quella zona “liminale” che costituiva il discrimine giuridico tra un matrimonio “per verba de futuri e quello per “verba de praesenti”. Così li definisce Gaetano Cozzi (15): “gli sponsali *per verba de futuro* consistevano nell'impegno assunto da due persone, che avessero come minimo sette anni, di contrarre tra loro in avvenire il matrimonio; sponsali *per verba de praesenti* si avevano invece quando le due persone , che avessero raggiunto come minimo l' età della pubertà, esprimessero reciprocamente e liberamente la loro volontà di essere da quello stesso momento marito e moglie”.

Volontà che , aveva poi ulteriormente precisato il Concilio di Trento, andava manifestata alla presenza del parroco e di due testimoni.

“Impegno di contrarre tra loro in avvenire”, era proprio questo il punto controverso al quale i due consultori dovevano dare una soluzione che nello stesso tempo non coinvolgesse il foro

Ecclesiastico e che vincolasse Polissena alla promessa di sposare il dodicenne Antonio.

Il rischio insito nella scelta della ragazza, infatti, era che essa, una volta adempiuto alla volontà del nonno facendo un contratto matrimoniale per *verba de futuri*, potesse poi invalidarlo sposando segretamente per *verba de praesenti* un altro uomo. Quest'ultimo matrimonio, infatti, avrebbe automaticamente reso nulli i labili vincoli del primo, ma nello stesso tempo avrebbe consentito a Polissena di rivendicare la sua eredità, avendo obbedito alle volontà del nonno.

Ecco la “soluzione” prospettata da Sarpi e Treo :”Per il che convien concludere, non esserci via sicura di far il matrimonio , se non al Maggio del 1620, et che in questo mentre quel piu che si può fare sia far un contratto, mediante il quale la causa non possi esser portata all' Ecclesiastico, et se Polissena vorrà contravenirli de facto con un altro matrimonio, resti certamente priva dell' heredità dell' avo.”

In che cosa consisteva questo contratto , e quali obblighi comportava per le parti in causa?

“Et per tanto fu proposto , che non si facesse contratto tra Antonio e Polissena, perché sarebbe de sponsali Ecclesiastici , ma un contratto tra un rapresentante li Eccellentissimi Signori Capi et Polissena, et un' altro tra il medesimo rapresentante et Antonio, perché questo a nessun modo potrebbe esser portato all' Ecclesiastico, etiandio in caso, che ella contahesse altro matrimonio, et sarebbe irrettrabile de iure, et se facto ella volesse contravenirci, perderebbe il beneficio del testamento, non potendo trovar pretesto di haver compito la volontà dell' avo.”

Era un brillante “escamotage” giuridico che consentiva al Consiglio dei Dieci di esercitare in tutta la questione il ruolo di “supremo garante” affidatogli da Vincenzo Scroffa. E Polissena?

Ben lungi dal voler adempiere alla promessa di sposare il cugino (del resto chiara era la sua opinione espressa il 9 ottobre del 1619 che “ quando ben anco havessi a rimaner in camisa non sarà già mai mio marito il Signor Antonio Scroffa...”, e a proposito delle qualità dei due pretendenti”Tanto peggio, l' uno è povero, l' altro è mendico”) la ragazza attraverso il suo avvocato fece pervenire ai Dieci la richiesta di ricevere come legittima lei spettante la parte del patrimonio appartenente ai Ribeira.

La situazione stava ormai sfuggendo di mano al Supremo Consiglio e, cosa peggiore, aveva cominciato ad alimentare “certe voci “nella stessa Venezia; lo stesso Sarpi in un consulto datato 11 settembre 1619 scriveva preoccupato a proposito della necessità di risolvere definitivamente la posizione della donna verso le volontà del nonno “passando fama per questa città che ella habbia altro disegno”.

Messa alle strette la ragazza in una scrittura presentata ai Dieci il 23 settembre affermò chiaramente di non aver nessuna intenzione di sposare Antonio Scroffa.

Chiamato nuovamente a dare un parere a proposito il servita rilevò come sebbene “Polissena

facesse una tal resolutione, anzi repugnante alla promessa fatta in scrittura di sua mano, non si potrebbe negare che ciò non fosse con poca irriverenza attesa la dignità di quelli a chi ha promesso”, tuttavia ,considerata la sua giovane età e “il suo sesso”,si sarebbe potuto derogare a quella che ormai sembrava diventata una questione di principio tra lei e il Consiglio dei Dieci in virtù del fatto che “ tutte le leggi Divine et humane ordinano che la liberta non le sia levata”.

E pertanto “Se D. Polissena risolverà di maritarsi à propria elettione et da Vostre Eccellenze Illustrissime gli sarà concesso la p.a. attione sarà di estrarre dalla heredità dell' avo la sua legittima...” (16)

Quello che per Sarpi poteva ritenersi un buon compromesso che non rischiava di inficiare il testamento di Vincenzo Scroffa, per i capi dei Dieci avrebbe rappresentato un gravissimo strappo alla loro autorità: Polissena doveva sposare uno dei due parenti Scroffa.

Sintomo che la magistratura veneziana era intenzionata ormai ad andare fino in fondo fu forse il trasferimento dell'ormai quindicenne ragazza in un convento veneziano, dal quale essa inviò reiterate suppliche e dove tentò di “giocare l' ultima carta”delle nozze con uno dei nobili vicentini scelti dagli stessi Dieci.

Invano. La donna venne “liberata” il 20 settembre 1620 dopo essersi finalmente impegnata a sposare il cugino Antonio.

Nel 1689 il nipote di Polissena e Antonio , Vincenzo, aggiunse al proprio lignaggio la qualifica di patrizio veneziano.

“Grandissima sventura è stata...” La legittimità di Euriemma

In quell'anno 1604 giunse agli Auditori Novi un' accorata supplica di una nobile vicentina che poneva così all'attenzione della magistratura marciana una intricatissima vicenda successoria destinata a protrarsi per una ventina d' anni .

Quello che probabilmente affascina maggiormente di questa storia, e si è avuto modo di dirlo già nell'introduzione, è la quanto mai varia tipologia femminile che emerge dal processo: Euriemma in primis, la madre Trivulzia, la zia Ludovica sono forse le protagoniste principali, attorno alle quali ne compaiono altre legate per vari motivi alla figura di Pietro Saraceno, il padre di Euriemma, come ad esempio le due figlie bastarde che egli aveva avuto con una serva abitante nella sua casa.

La supplica presentata dall'ormai ventottenne donna, dicevamo, riassumeva i contorni della sua dolorosa storia, ma allo stesso tempo precisava già allora la sua condizione di figlia legittima:”Grandissima disavventura è stata quella di me Euriema, figliola et herede del quondam magnifico signor Pietro Saraceno, che essendo io per tal conosciuta, riputata et tratata dalla

magnifica signora Lodovica Ghellina mia ameda, sorella del detto signor mio padre, et da tutta la città”.

Alla morte di Pietro i fratelli si recarono nella sua villa dell' Alfinale dove, oltre ad appropriarsi dell'archivio di famiglia, pensarono ben di portare con se anche la discussa nipote:”Questa gentildonna , sotto pretesto d' haver la mia protetione et tutela, con uno delli signori suoi generi...sii venuta a casa mia et con false promesse di diffendermi et protegermi, mi habbi levata dalla casa materna et condotta in Vicenza...levando di detta mia casa tutte le scritture ...et doppoi che sotto mio nomine ha fatto far gli atti che si manifestano in processo per la conservatione del possesso, che continua et deve continuare in me della heredità mia paterna...”

Fallito il tentativo di farla sposare con un membro della famiglia e in seguito alla “fuga” della donna e al suo matrimonio con Scipione Caldogno,”Non le havendo riuscito il poter far mercantia della mia persona come designava, con maritarmi via come herede di mio padre, con che a lei tornava più a conto...s' habbia poi voltata non solo ad insidiarmi la facultà, ma l' honore della quondam mia madre...et citandomi al giudicio ecclesiastico, pretende hora contra di me far decchiare non haver potuto esser contrato matrimonio fra la detta mia madre et il detto quondam mio padre”.

Da una scrittura presentata dagli avvocati di Euriemma verso gli anni 1612-1615 apprendiamo i punti salienti dell'intera vicenda giudiziaria; la causa con i parenti saraceno si era infatti divisa in due parti , una che riguardava il contenzioso per l' eredità con la zia Ludovica, la quale rivendicava in base a un fedecommesso quella parte di eredità del fratello Pietro lei spettante in quanto legittima erede della famiglia rimarcando al contrario la palese illegittimità della nipote,il modo discusso in cui la donna venne battezzata, e le ancora più discusse modalità con le quali venne celebrato il “famoso” matrimonio tra Pietro e Trivulzia.

La seconda parte della causa coinvolge invece gli zii di Euriemma i quali, come si vedrà tra breve, ricorsero a due maggiorascati fatti in precedenza da due loro antenati, miranti a sostenere l' inalienabilità dei beni di famiglia da parte degli eredi successivi.

L' esordio di detta scrittura, dicevamo, non potrebbe essere dei più chiari, vi viene infatti rimarcata per l' ennesima volta la legittimità della nascita della donna e insieme la validità degli sponsali contratti dai genitori:”l' anno 1603 , del mese di dicembre, morse il signor Pietro fu del signor Biasio Saraxino, la qual morte successe nel loco d' Alfinale, dove esso habitava, lasciata la signora Euriema unica sua figliola legittima et naturale et della quondam signora Brazodura sua moglie”.

“Unica figlia legittima e naturale”, perché questa precisazione?

Dai registri battesimali di Noventa Vicentina apprendiamo qualcosa sulla vita privata di Pietro

Saraceno:anzitutto è presente la registrazione del battesimo di Eurietta , una registrazione tuttavia fatta alquanto “tra le righe””Adi 30 settembre 1574 è stata battezzata per me don Innocentio Ricco una figliuola del s.or Pietro Sarasino et della s.ra Triulzia Brazzadura et li è stato posto nome Uriema Antonia. Il compare fu...” e qui la penna del sacerdote “tace”.

In realtà, elemento appreso durante le deposizioni del 1609, un padrino e una madrina(tale Aurelia, vedova di Alvisio Reame) ci furono, ma o non vollero o furono dissuasi dal far registrare i propri nomi.

Ma erano stati registrati in precedenza altri due battesimi nello stesso luogo e nei quali Pietro figura anche qui come padre: il primo”6 zunio [15]72. Fu batezada Angiola fiola del S. or Piero Sarasino, il compare messer Alovio Barbarano, la comare quella vechia ch' alieva le creature”, il secondo “Isabella figlia del s.r Piero saraxino et di Alba sua di casa, fi battizada per mi prè Piero soprascripto alli 8 febraio 1582, rev. Prè Francesco Aquani et la comare Paula Belverata”.

L' insistenza, invece, sulla validità del matrimonio, doveva rispondere a due principali obiezioni, le quali emergeranno più compiutamente dalle deposizioni dei testi presentati dalle due parti:la prima riguarda le modalità con le quali fu celebrato il matrimonio, tenuto segreto per espressa volontà di Pietro, al di fuori della “procedura” sancita dal Concilio di Trento; la seconda appare più sottile ma forse più infamante , e riguarda il grado di parentela tra i due sposi che avrebbe dovuto invalidare le nozze.

Torniamo ora al documento presentato dai difensori di Eurietta .

Le richieste di Ludovica sono così riassunte”Nel medesimo tempo la signora Ludovica sudetta, qual era beneficiata dal testamento del signor Biasio suo padre d' usufrutto della sua eredità, in caso che li figli d' esso maschi mancassero senza discendenza masculina, per la morte del signor Pietro senza maschi, pretese ed ottenne possesso di tal usufrutto del testamento del detto signor Biasio suo padre, né altro potendo pretender giustamente , così si quietò, ...”

Ma dopo il matrimonio della nipote con Scipione Caldagno la Ghellini decise, forse spinta anche dai fratelli, ad esigere anche l' eredità di Pietro dal momento che costui era morto senza figli legittimi.”La signora Ludovica, persuasa da signori Saraxini , sotto di 18 marzo...fecce atto di comparitione nel quale accettò l' eredità del signor Pietro suo fratello, come di lei erede, tratando la signora Eurietta non da figliuola legittima com' era ed è statta conosciuta, ma da naturale et appellando il possesso, a lei signora Eurietta legittimamente datto, alli clarissimi Auditori, per trarla di possesso se fosse statto possibile. Il che però non li successe.”

La questione dell'illegittimità di Eurietta fece sì che la fase iniziale della causa si prospettasse di *mixti fori*, cioè perseguibile sia nei tribunali ecclesiastici che secolari; zia Ludovica, comunque, si quietò” già nel 1610 allorché raggiunse un compromesso con la nipote, probabilmente consapevole

del fatto che l' insistere sulla illegittimità di Euriemma e sulla consanguineità tra Pietro e Trivulzia avrebbe alla lunga macchiato l' onore dell'intero lignaggio, ma forse anche temendo che le figlie della propria sorella avessero potuto rivendicare la quota di eredità della madre.

Rimaneva dunque in piedi la causa con i fratelli di Pietro i quali presentavano a loro favore, lo abbiamo già detto, due maggiorascati, uno ad opera di Biagio il vecchio del 1502e l' altro a opera di Biagio il giovane del 1562” con le quali ingordamente procedendo , et nell' uno et nell' altra d' esse, apresero tutti li beni possessi per la signora Euriema...”

Alle quali pretese gli avvocati della donna dimostrarono come negli anni il patrimonio dei Saraceno si fosse ridotto a seguito di doti, investimenti , legittime, trebellianiche, debiti.

Inoltre “dal canto della signora Euriema si doveva, come si doverano , gran quantità di meggioramenti et spese tali e tanti...”

Ma aldilà delle rivendicazioni di fedecommissi e legittime, il centro dell'intera vertenza ruotava attorno a quanto era successo quella notte del 1577 durante la quale avvenne il contestato matrimonio tra Pietro Saraceno e la in fin di vita Trivulzia Brazzoduro.

Gli avvenimenti di quella notte furono rimessi assieme come i frammenti di uno specchio dall' autorità giudicante attraverso i ricordi confusi, vaghi , forzati di coloro che vennero a deporre per le due parti. Sebbene vincolati dai capitoli presentati dai difensori di Euriemma, si avrà modo di vedere gradualmente, specie nelle deposizioni del 1609, l' insistere dei giudici su taluni particolari in apparenza secondari , ma che pure servirono a far emergere le contraddizioni e i “non ricordo” di gran parte dei testi.

Il 5 agosto 1604 i legali di Euriemma e di Scipione Caldugno presentarono ai Giudici all' Esaminador di Venezia la seguente scrittura a nome della loro assistita:”Perché con il corso del tempo non periscano le raggioni di me Euriema figliola del quondam magnifico signor Pietro Saraceno, nobile vicentino, et della quondam magnifica signora Trivulcia Brazzaduro, nobile vicentina, iugali, faccio l' infrascritto capitolo....Che il magnifico signor Pietro sarasino mio padre, già anni 32 in circa hebbe la signora Trivulcia mia madre, alhora relicta del quondam magnifico et eccellentissimo signor Alvise Losco dottore, per moglie et sempre, sino che visse deta mia madre, la qual morse l' anno 1577, la tene per tale”.Una sorta di “usus “ coniugale quella tra Pietro e Trivulzia convalidato , secondo il capitolo presentato dalla donna , dal matrimonio “legale””Et essendo detta mia madre inferma il detto anno 1577...volsse anco, si come effettivamente fece, sposare la detta signora Trivulcia mia madre nel loco del Finale...con l' intervento del reverendo prette Francesco Arquani, sacerdote mansionario della chiesa cattedrale di Vicenza, alla presentia di testimoni, et sicome dalli testimoni sarà deposto”

In verità dalle deposizioni dei testimoni si riscontrano più contraddizioni, fatte emergere

abilmente dagli stessi giudici, che certezze riguardo il matrimonio, che non mancheranno di macchiare anche le testimonianze dei più fedeli assertori della validità di quella cerimonia.

Il 5 aprile dello stesso anno i Giudici di Esaminador scrissero al podestà di Vicenza Francesco Badoer perché iniziasse “l' escussione” dei testi presentati da Eurimedia e dal marito.

La prima testimonianza riportata è quella di tale Battista Bottaro che “dalle nebbie del passato(erano trascorsi una trentina d' anni circa) così ricorda:”...mi trovavo un giorno di quel tempo al Finale villa...vidi in una casa, amata esse gentildonna, la quale lui havea tenuto certo tempo avanti, non so mo' come la fusse, sebene che la menò via da Noventa, doppo che la era vedoa”.

Eccolo arrivare finalmente alla descrizione del matrimonio e dei testimoni che secondo la sua memoria (“con molti altri che non saprei nominare, perché non ho tenuto tal memoria, per esser tempo assai, né manco li conoscevo tutti...”) erano presenti, tra i quali spiccano i nomi del reverendo Francesco Arquani in qualità di celebrante, del conte Giuseppe da Porto e un certo Calza .

Ma a colpire maggiormente è il giudizio dato sulle modalità con le quali venne fatta la cerimonia:”Et fu fatto esso sponsalio nel modo et con le solenità, come si fa nelle chiese, presenti li testimoni...”

A proposito del Calza il podestà interrogò Antonio Maria dalle Hore, testimone indiretto:”...un giorno esso Calza venne a casa et disse :'laudato Iddio, il signor Pietro Saracino ha sposata la magnifica signora Trivultia'...della qual cosa anco la quondam madonna Eurimedia , mia sorella, moglie di esso Calza, ne hebbe molta allegrezza”.

Ma al Badoer non basta e incalza il teste(pur nell'ambito dei capitoli presentati) :chi erano ,insomma, i testimoni, e chi aveva celebrato le nozze? Domanda di fronte alla quale le asserzioni precedentemente fatte dal Bottaro, vacillano:”...esso Calza non disse poi né chi fossero statti presenti , né chi fosse statto il sacerdote che fece esso sponsalio,che mi vadi per fantasia per esser tempo assai...”

Dalla testimonianza di Giovan Battista apprendiamo come allo stesso Pietro Saraceno (al quale come si avrà presto modo di leggere la segretezza del matrimonio premeva particolarmente) qualcosa a riguardo fosse sfuggito :” ...et havendo , come si fa, ragionamento seco lui mi hebbe a dire et confessare di haver sposato la quondam magnifica signora Trivultia sua moglie avanti che morisse in villa del Finale. Et mi soviene anco che doppo questo tempo, attrovandomi in Venetia in casa del signor Gasparo Cereda...dove era anco il quondam messer pre Francesco Aquani...esso messer pre Francesco mi disse che lui havea fatto il sponsalio...”

Da un' altra testimonianza indiretta, quella di “Antonia relicta quondam giovan battista “, apprendiamo nuovamente del conte da Porto in qualità di testimone e del reverendo Arquani in

veste di celebrante.

Sempre per quanto riguarda Francesco Arquani, abbiamo la preziosa testimonianza delle due persone a lui più vicine, ovvero il cognato Lunardo Gasparini e la sorella Aquilina.

Della deposizione di Lunardo l' aspetto più interessante, oltre all' affermazione del reverendo, qui però riportata piuttosto vagamente, di aver celebrato le nozze (“Et mi par che dicesse che lui haveva fatto le parole del sponsalio...”) è la menzione di un certo anello che l' Arquani portava al dito”Et esso reverendo mio cugnato portava un anello nel ditto; et più volte tollendo esso anello in mano diceva :’Questo è l' anello col quale è stata sposata la magnifica signora Trivultia dal magnifico signor Pietro Saracino.’”

Segue la deposizione di Aquilina , dalla quale emerge per la prima volta uno spaccato della vita “domestica” di Trivulzia Braccioduro al Finale e una promessa di matrimonio a lei fatta da Pietro:”...tuttoché il quondam magnifico signor Pietro Saracino li facesse cattiva vita , lei stava costante et sperava che la dovesse sposare secondo la promessa fattagli di tenerla per moglie; et sotto tal nome gli era andata in casa...”

Dalla testimonianza di tale Aurelia vedova del “signor Bortolamio Orefice”veniamo a conoscenza invece della “nascita “ del legame tra Pietro e Trivulzia nella casa di lei , e anche qui della promessa del Saraceno di farla sua moglie”Io so questo, che essendo rimasta vedova la quondam signora Trivultia Brazzadura, qual era moglie prima del magnifico signor Alvise Loscho, il...Pietro Saracino se misse a tratar di haverla. Et tanto fece con promesse di torla per moglie che lui gli andò in casa in villa di Noventa...Ma avanti che partissero da Noventa loro hebbero questa figliola...che io la tenni per battesimo”.

E a riguardo del matrimonio:”Et doppo che essa signora Trivultia fu condotta al Finale intesi dire che gli era venuta un' infirmità et che la disse al signor Pietro suo consorte: 'caro signor dattime hormai questo contento'....et di questo ne era ivi et in quei controni publica voce et fama che l' avesse sposata , che tutti lo dicevano...”

La deposizione del conte Giuseppe da Porto è forse la più importante di quelle riportate finora, non solamente perché a quanto pare egli è l' unico testimone “diretto” delle nozze sopravvissuto” (l' Arquani era già morto al momento del processo), ma anche perché stando alla gran parte delle testimonianze riportate egli doveva aver avuto un ruolo centrale nell' intera economia della vicenda , sia quando Trivulzia era ancora in vita sia dopo, avendo aiutato Euriemma a sfuggire al controllo della zia e a sposarsi con Scipione Caldugno.

“Il quondam signor Pietro saracino era figliolo d' una sorella del signor conte mio padre et oltre ciò mio amicissimo...” Il giorno del 1577 in cui Trivulzia morì , sia lui che l' Arquani erano presenti al Finale dove “facessimo offitio con il signor Pietro che facesse questo atto solenne in essecutione

delle molte promesse che havea fatto alla sudetta signora. Et così, alla presentia nostra, tolto un anello d' oro che havea in detto il sudetto reverendo et facendo esso reverendo le parole cerimoniali solite nelli sponsali, sposò alla presentia nostra la signora Trivultia sudetta...”

Resa la sua testimonianza il conte viene a sua volta interrogato dal podestà per sapere se ci fossero stati altri testimoni e chi eventualmente fossero, domanda alla quale da una vaga risposta:”Io non mi ricordo ...che li fossero altri testimoni, perché il signor Pietro desiderava che la cosa fosse secreta per alhora, ma credo bene che molti di casa se n' acorgessero, overo se l' imaginassero et spetialmente uno messer Battista Bottaro...”

Dopo alcuni anni la causa passò sotto la giurisdizioni dei tribunali di Venezia, dove i testi vennero interrogati molto più minuziosamente.

Nell'archivio della famiglia Caldogno è stato trovato un documento steso dagli avvocati di Eurietta, probabilmente nel 1609, contenente alcune note in merito l' escussione dei testimoni fatta dai legali di Ludovica Ghellini.

Le domande contestate coinvolgono un tema particolarmente delicato per la posizione di Eurietta e riguardano la consapevolezza o meno dei genitori di essere vincolati da legami di consanguineità. Dalla ricostruzione della genealogia dei Saraceno presentata ai giudici dalla Ghellini sempre nel 1609 emerge chiaramente come Trivulzia e Pietro fossero cugini di quarto grado, fatto che in base alle norme ecclesiastiche doveva di per se rendere invalide le nozze tra i due.

Agli avvocati di Eurietta premeva principalmente che i testimoni non fossero interrogati sui seguenti temi (peraltro esclusi dai capitoli) :”Se sanno che tra essi signor Pietro et signora Trivultia vi fosse alcuna parentela...;Se sanno che tra essi signor Pietro et signora Trivultia non vi potesse di ragione per la consanguineità esser matrimonio; se credano che essendo li detti signor Pietro et signora Trivultia parenti in quarto grado il detto matrimonio sia stato valido.”

Oltre a questo emergeva anche la preoccupata consapevolezza che il matrimonio dei genitori della loro assistita non era stato celebrato secondo il rituale previsto dal decreto tridentino *Tametsi* “Inoltre non saria in questo caso admissibile lo infrascritto interrogatorio: se pensano che il matrimonio tra esso signor Pietro et signora Trivultia celebrato fosse nullo per non esser stato fatto con la presentia del proprio paroco. ...Parimente quando altri simili o dipendenti da questi et concernenti la nullità del matrimonio predetto venissero inserti per la detta signora Ludovica, fa instantia il sudetto signor Scipione Caldogno che non siano admessi...”

Delle deposizioni trasmesse dal podestà Antonio Belloni il 21 febbraio 1610 ai tre Capi delle Quarantie riporteremo qui di seguito semplicemente solo quella del conte Da Porto, dalla quale si può desumere l' insistenza dell'autorità interrogante attorno a precisi aspetti del matrimonio tra

Pietro e Trivulzia e del contesto e dei tempi secondo i quali nacque il loro legame.

Anche in questo caso il nobile sottolinea la casualità della propria presenza e di quella dell' Arquani al Finale il giorno in cui avvenne il matrimonio:”...Infermatasi detta signora, credo nel 1577, in tempo che per bona sorte io me abbatei esser con detto signor Pietro, ...et peggiorando in modo che pocho si sperava della sua vita , preggò me essa signora et il reverendo ...che allhora si trovava ivi, che...facessimo l' ultimo sforzo per farla sposare”.

Nella seguente fase emerge la disperata preoccupazione della madre per il destino della propria figlia:”...acciò non morisse disperata et per la legitimatione della figliola, acciò con più sodisfatione potesse testare...”

Tuttavia il Saraceno aveva accondisceso a che si facesse la cerimonia ”...con patto che noi doi soli fossimo presenti et che non lo divulgassimo per allhora, per alcuni suoi rispetti che non disse...”

Chiosa questa prima parte una breve allusione al “carattere” del Saraceno”...aggiungendo che la trattò sempre da gentildonna, sebene che, essendo detto signor Pietro molto terribile de sua testa , bravava speso con lei et ancho credo la batteva”.

Da notare , forse, che in questa seconda deposizione il conte non menziona più i numerosi testimoni presenti in casa; ma comunque le domande del magistrato si appuntarono sui particolari dello sposalizio, cercando di mettere in evidenza le possibili incongruenze insite nelle diverse deposizioni : in quale parrocchia abitassero Pietro e Trivulzia; perchè non fu il parroco a sposarla; se “ vi fu fatta notte o rogito de tal sponsalizio o nelli libri del parrocho altrove et se furonno rogati testimoni”.

Il problema di dare una definizione giuridicamente inoppugnabile di “matrimonio”fu questione che, per quanto riguarda l' ambito europeo, fu sempre suscettibile di dare spazio ad ambiguità che , se da una parte rendevano difficile irregimentarlo in una normativa precisa, dall'altro rispondevano pienamente ai bisogni di una società che cercava il suo equilibrio tra i concetti di onore, passione e ricchezza .

Le due principali definizioni in questa materia , l' influenza delle quali si fece sentire in Europa fin oltre il XVIII secolo, risalgono entrambe al Duecento e sono frutto dell' esperienza di due noti ecclesiastici: Pietro Lombardo, vescovo di Parigi , e Graziano, autore del *Decretum* e maestro indiscusso della scuola giuridica bolognese.

Alla base della loro riflessione stava il tentativo di regolamentare la vita sessuale dell'epoca attraverso la definizione dei canali attraverso i quali essa potesse venire moralmente e giuridicamente accettata.

La Chiesa riteneva essenziale il criterio dell'intenzionalità delle parti, ovvero la disposizione interiore dei due contraenti, contro quella esteriore che poteva facilmente essere il frutto di

intimidazione o ricatto da parte dei genitori o di chi per essi. E fu questo il principio alla base della dottrina matrimoniale dei due ecclesiastici.

In Graziano il contratto in presenza di testimoni e le formule verbali del consenso sembrano essere aspetti del tutto secondari di fronte invece all'intenzionalità dell'uomo della donna, per cui basterebbe anche il semplice rapporto sessuale a trasformare il fidanzamento in matrimonio.

Secondo Casey sarebbe in Graziano che si dovrebbero rintracciare le basi di quella concezione “sacramentale” del matrimonio, sancita poi ufficialmente dal Concilio di Firenze nel 1438.

Pietro Lombardo distingueva due fasi distinte: un primo tempo in cui veniva fatta la promessa di matrimonio con *verba de futuro*, e un secondo momento in cui veniva fatto l' effettivo riconoscimento del matrimonio attraverso *verba de praesenti*.

Anche se in Pietro Lombardo aveva altrettanta importanza il consenso dei due sposi, senza il quale le formule nuziali non avevano alcun valore, tuttavia a fondamento della sua riflessione sta l' equiparazione del matrimonio a un contratto vero e proprio, da farsi secondo determinate formule e alla presenza di due testimoni.

Sempre Casey rintraccia alla base della sensibile differenza tra i due in materia matrimoniale il loro diverso contesto geografico e culturale di provenienza .

L' elaborazione giurisprudenziale di Graziano aveva come punto di riferimento l' aerea mediterranea nel quale dote e lignaggio avevano sempre avuti grande importanza; per contro il pensiero di Pietro Lombardo aveva come sfondo l' Europa settentrionale, in cui alla base del matrimonio stavano l' istituto del dotalio e il gruppo familiare.

In aerea mediterranea il matrimonio riguardava più le famiglie dei due fidanzati che non essi stessi, i quali spesso non avevano ancora raggiunto la maggiore età al momento della stipula del contratto matrimoniale. In questo senso il matrimonio riguardava più le famiglie che la Chiesa. A tal proposito Klapisch-Zuber ha reso una vivida descrizione di quello che poteva essere un matrimonio del Rinascimento italiano, celebrato in casa e non in Chiesa: lo scambio del consenso dei due giovani avveniva alla presenza dei genitori, dopo di che si faceva la firma del contratto per la dote.

Nonostante il Concilio laterano del 1245 sancì la concezione matrimoniale di Pietro Lombardo, tuttavia nella prassi dei tribunali ecclesiastici fu l' idea di Graziano che bastasse il rapporto sessuale per obbligare le due parti a essere applicata.

Tuttavia l' ambiguità dei contratti prematrimoniali , “desponsori” in Spagna, sussisteva ancora nel XVI secolo, quando il Concilio di Trento tentò di disciplinare definitivamente l' intera materia matrimoniale.

Il decreto *Tametsi* in un certo qual modo mirava a limitare la “discrezionalità” che i genitori avevano fino ad allora goduto giocando spesso con l' ambigua distinzione che separava una

promessa fatta con *verba de futuri* da quella fatta con *verba de praesenti*.

Il decreto infatti, togliendo ogni confusione a proposito, stabiliva che le nozze dovessero essere celebrate da un prete e alla presenza di almeno due testimoni; le pubblicazioni dovevano essere affisse per tre settimane consecutive alla porta della chiesa. Per quanto riguardava il consenso dei genitori, il Concilio si era limitato a condannare i matrimoni clandestini, pur riconoscendone la validità. Tale soluzione però non venne recepita ovunque : in Francia, ad esempio, essa venne nettamente rifiutata e la legislazione tese a inasprire piuttosto le condanne per coloro che contraevano nozze segrete all'insaputa dei genitori (si considerino a tal proposito la legge del 1556 che vietava all'uomo sotto i trent'anni e alla donna sotto i venticinque di contrarre matrimonio clandestinamente, pena il diseredamento; o l'ordinanza di Blois del 1579 che , equiparando queste unioni clandestine al rapimento, prevedeva la pena di morte sia per lo sposo che per il sacerdote che avesse officiato la cerimonia).

Ecco, dunque, che in questo modo i capitoli fatti escludere dai legali di Eurimedia rientravano attraverso le domande dei giudici per evidenziare la realtà dei fatti: se anche due testimoni c' erano stati, a celebrare le nozze non era stato il parroco (l'Arquani infatti era un semplice mansionario) e di tale cerimonia non esisteva registrazione alcuna, affidata come fu “alla memoria dei presenti”.

Ma la testimonianza più preziosa per ricostruire il retroscena dello sposalizio è un documento steso da un avvocato come informazione per Eurimedia e il marito Scipione Caldugno .

Da questo resoconto, infatti, emergono a chiare tinte le immagini di una donna angosciata che in punto di morte tenta di far legittimare in extremis la sua unione; quella di Pietro, ben consapevole dei rischi che un matrimonio legittimo potrebbe arrecare all'eredità del proprio lignaggio, e infine dell'avvocato stesso che si addentra alla complessa normativa matrimoniale post- tridentina.

Nel ricostruire quella notte il giurista non mancava di sottolineare le “circostanze particolari e straordinarie” nelle quali il tutto era avvenuto e alle quali si era dovuto delegare necessariamente “Era circa le due hore di notte nel mese di marzo , nel loco del Finale, lontano dall' Agugiaro parochia, et dove era il parochio più d' uno miglio, et instava il pensiero della morte, che seguì la notte medesima verso le sette hore, siché non v' era il tempo di ricorrere al detto parochio”.

Quella che segue è l' inedita descrizione dell'atto testamentario compiuto da Trivulzia subito dopo la cerimonia, ma ciò che colpisce maggiormente è il timore che Pietro esercitava su questa donna e che le fece fare alla fine il testamento a suo favore :”Addolcita la gentildonna dal sponsalizio, testò doppo sposata delle sue facultà , che poteva importare allhora 15 o 16 mille ducati e più. Et voleva severa lasciar 10 mille ducati alla figliola et il resto al signor Pietro, et a quello sostituir la figliola; ma dicendo esso signor Pietro che a lui lasciasse il tutto liberamente, con assignar 5 mille ducati solamente alla figliola, perciò che egli non si maritaria più...Ella che temeva

il signor Pietro et che era nelle sue mani se li lascio persuadere e testò...nè volse il signor Pietro eser nominato nel testamento marito, ma padre della signora Euriema e herede della signora trivulcia”.

Lapidaria la frase con cui il giurista riporta l' atto del testare e la morte della donna avvenuta di lì a qualche ora(“testò alle tre hore et morse alle sette”).

Cosa successe subito dopo? Quello che il giurista riporta qui di seguito servirà a sostenere le sue considerazioni finali sul caso. Nonostante il matrimonio venne celebrato segretamente, immediatamente, riporta il giurisperito, nella casa si sparse la notizia delle avvenute nozze (“Morta, si mormorò per la casa et per la villa che l' avesse sposata et s' ha tenuto et si tiene pubblicamente che così fosse.”).

Viene inoltre fatta un' ulteriore considerazione (che era già emersa da quasi tutte le testimonianze presentate da Euriemma), e cioè che Pietro Saraceno aveva sempre trattato Trivulzia come moglie e la figlie come legittima “a differenza d' altre due figliole d' una serva; et che saria stata sua erede , havendo trattata di continuo di maritarla in soggetti principalissimi et havendola anco tenuta molti anni in monasteri a Padova et a Vicenza” .

Per quanto poi riguarda la validità del matrimonio, pur consapevole che l' atto per vari aspetti non era stato conforme a dettami tridentini (sia per il grado di parentela, ma anche per le modalità con le quali si era svolta la cerimonia) e che poteva essere facilmente e con fondati motivi essere impugnato dagli zii della donna,il giurista tuttavia annotava” Si desidera sapere quello che si potesse sperare circa la validità o non del matrimonio et sopra la legittimità o non della signora Euriema, non solo nel rigore del Concilio, delli canoni e delle leggi imperiali , ma anco nell' honestà et equità del giudizio di Venetia...”

Come , infatti, il senso di giustizia ed equità della Serenissima avrebbe potuto ignorare “certi soprusi e tirannie” commessi ai danni della madre prima e della figlia poi dallo Saraceno, dalla promessa di sposare Trivulzia(“...della promessa del matrimonio a principio”), alle pressioni esercitate su di lei morente, e con il ricatto del matrimonio ,allo scopo di farsi nominare unico erede a scapito della figlia (“et che ultimamente in articulo mortis la sposasse , ma con tanta secretezza et senza li requisiti necessari , et che non s' habbi pur degnato di farsi chiamar marito nel testamento , et nominar lei moglie in scrittura...”per arrivare in ultima ala vita che aveva costretto la figlia a fare, ai margini “dell'onorabilità e della rispettabilità(“... et che doppo morta habbi venduta tutta la sua robba a pregiudicio della povera figliola et che in loco di maritarla nelli anni 18, l' habbi tirata nelli 28, et doppo levata di monasterii tenuta in vita miserabilissima et come sepolta in una stanza terena, con una meretrice in casa...ma ben sempre in tanto publicando che fosse figliola legittima ...”)

Euriemma infine riuscì a far valere le sue ragioni, ma la sua vicenda , il matrimonio segreto dei

genitori e le insidie giuridiche e morali che quest' ultimo comportava a livello sociale, si potrebbero chiosare con le parole che un noto consultore, Pietro Franceschi, stese circa un secolo e mezzo dopo (e ovviamente in un contesto storico mutato) come consulto di un altro matrimonio segreto, quello di Maria Pizzimenti :”Il motivo di concedere queste licenze , o , per dir meglio, dispense, dalle vere solennità prescritte dal Concilio di Trento e protette da molte leggi sovrane, viene dedotto dal bisogno di qualche assoluzione per delitto occulto, dall'oggetto do convertire il concubinato in matrimonio, ...dal desiderio di conservare il decoro e la pace delle famiglie, dalla supposta necessità di provvedere al buon concetto...Questa pratica si fa risalire dai dottori di curia e dai casisti sino al tempo del pontefice Alessandro terzo...i quali pretendono di trovarne la sorgente in una sua decretale, dove egli insinuò qualche condiscendenza verso i mariti, i quali asserivano di avere delle giuste ragioni per non pubblicare i lor matrimoni...In Italia e nel veneto Dominio vennero tollerati sino al giorno presente, essendosi lasciato il governo di questo affare senza veruna legge in mano del sacerdozio.

Perciò il suo destino si trova tuttavia ondeggiare negli arbitri privati...Non può negarsi però che molti e gravi incomodi temporali non provengano agli interessi dei sudditi da uno stato simulato ed equivoco, mentre col mantello di tal segreto spesse volte si coprono, contro il buon ordine della società, eredi non conosciuti, obbligazioni dotali, poligamie simultanee, inganni decisivi nella fede dei contratti e defraudi notabili al patrimonio.”(17)

Anna Mascarello e Anna Ferramosca. Il ruolo della vedova nell'economia del lignaggio

Nelle vicende di queste due donne appartenenti allo stesso lignaggio l' unico tratto comune fu quello di rimanere vedove abbastanza giovani, ma diverse furono le modalità con le quali, morto il marito, si rapportarono al proprio lignaggio.

Il ruolo di una vedova all'interno di una ricca e aristocratica famiglia poteva essere un elemento quantomai “disturbante” gli equilibri successori, specie se essa aveva mantenuto un forte legame con la propria famiglia d' origine.

Della regolamentazione giuridica a proposito si è avuto già modo di vederne alcuni esempi a proposito di alcuni capitoli delle *Costituzioni della Patria del Friuli*, dove alla donna spesso al momento del matrimonio veniva assegnata dal marito una somma in denaro e in beni di vario genere che avrebbe dovuto costituire il suo vitalizio in caso di vedovanza.

Ma che diritti poteva rivendicare una vedova sul patrimonio di famiglia? Molto spesso , specie nel caso di una donna anziana, essa serbava vita natural durante un sorta di usufrutto sul patrimonio , elemento che in qualche modo, anche a seconda della sua forza di imporre la propria

autorevole presenza ai maschi di famiglia, la investiva di quel ruolo di guida morale dei valori del proprio lignaggio lasciato vacante dal defunto marito.

È però forse il caso di una vedova giovane l' esempio di un latente fattore eversivo per l' integrità del patrimonio della famiglia: se infatti la donna in questione avesse deciso di risposarsi, o peggio, di contrarre una relazione segreta con altro uomo, che diritti avrebbero potuto vantare i figli nati da queste unioni? E in che grado la vedova avrebbe potuto disporre della dote assegnatale al momento del primo matrimonio?

Sempre i capitoli della Patria del Friuli riguardanti il testamento di donne vedove, stabiliva ad esempio che la dote ricevuta al momento del matrimonio avesse dovuto essere restituita alla famiglia della donna in caso mancassero figli maschi legittimi di questa .

Ma nel caso fossero stati presenti oltre ai figli legittimi anche altri nati da seconde nozze?

I casi seguenti riguardano proprio questi casi : da una parte si ha una donna che, rimasta vedova ancora giovane, ebbe una figlia nata da una relazione segreta con un altro uomo; dall'altra , invece, compare una figura femminile che seppe assumere energicamente le redini del proprio lignaggio e tenere assieme un patrimonio altrimenti gravato di debiti.

Sergio Lavarda nel suo saggio **(18)** ha ricostruito le vicende patrimoniali e biografiche dei principali esponenti dei Ferramosca. Le origini di questa famiglia risalgono al poco nobile capostipite che ne fece la fortuna, un mercante di panni di nome Cardino(il cui nome fu presto ommesso dall'albero genealogico); nel Quattrocento probabilmente la famiglia ottenne la cittadinanza vicentina.

Nel corso dei due secoli successivi , grazie ad accorti matrimoni e utili alleanze con i magnati cittadini, alcuni esponenti della famiglia riuscirono ad assurgere ad alcune delle più prestigiose cariche municipali: Ettore , figlio di Giacomo e Anna Mascarello, laureatosi in legge a Padova entrò nel 1569 a far parte del Collegio dei giudici vicentini, sull'esempio dei propri avi Baldassarre (1473) e del fratello di costui Girolamo (1489).

Di qui Giacomo avviò una brillante carriera al servizio della Serenissima rivestendo più volte la carica di *vicario pretorio* e accompagnando in tale veste i rettori veneziani nei loro uffici.

Anche la sua politica familiare rientra nella tradizione delle più importanti famiglie aristocratiche: per non dover dividere il patrimonio in doti o fedecommissi vari destinò al convento due delle tre figlie e fece sposare la terza con il notaio più affermato di Vicenza, Francesco Cerato.

Dei tre figli maschi, invece, solo il primogenito Orazio fu fatto sposare con Ghellina Ghellini, mentre gli altri due, Scipione e Girolamo, furono avviati alla carriera forense. Scipione attorno agli anni '20 del Seicento assurse alla carica prestigiosa di consultore in iure della Repubblica,mentre Girolamo ottenne nel 1649 la nobiltà veneta.

Le donne nella famiglia Ferramosca avevano pertanto rappresentato un rischio , ma anche un investimento per accrescere il patrimonio di famiglia e rinverdire il ramo genealogico principale.

Questo fu il caso di Anna Mascarello, sposatasi agli inizi del Cinquecento con Giacomo Ferramosca , dal quale aveva avuto cinque figli maschi: Cesare, Marc' Antonio, Giulio, Carlo ed Ettore.

A in certo punto della sua vita Anna intrecciò una relazione “clandestina” con un altro nobile della città, Francesco Manente di Federico. Non è chiaro quando iniziò la relazione, se durante il matrimonio di Anna oppure dopo la morte del marito, come non si può nemmeno affermare con certezza che i membri della famiglia ne fossero al corrente, fattore comunque che sarebbe stata di scarsa rilevanza se la relazione clandestina fosse rimasta “segreta”.

Purtroppo, però, il primo scandalo scoppiò quando Anna, vedova, mise al mondo Isabella, che chiaramente doveva essere figlia di Francesco.

Il secondo scandalo si ebbe in un tragico frangente: Francesco, condannato nel 1554 alla decapitazione a Firenze, prima di salire sul patibolo nel suo testamento volle ricordare la figlia illegittima al fine di garantirle i suoi diritti patrimoniali (tuttavia Anna nel suo testamento si definiva vedova in seconde nozze di Francesco Mainente).

Il disonore che questo episodio poteva avere sul lignaggio, ma anche preoccupazioni di ordine ereditario, spinsero i figli di Anna a fare forti pressioni su quest'ultima affinché cancellasse dal proprio testamento ogni lascito nei confronti della figlia naturale, cosa che la madre fece in in primo momento.

Tuttavia cinque anni dopo la donna annullava le precedenti disposizioni e nel suo ultimo testamento rogato a Venezia riabilitò Isabella, assegnandole una dote di 1000 ducati , e dividendo il resto dei beni a metà tra la figlia e il primogenito Ettore e investendo della restante eredità gli altri quattro figli legittimi.

Di tutt'altro tono, anche per il carattere della protagonista fu la vicenda biografica di Anna Ferramosca.

Costei era nata il 10 giugno del 1644 dall' illegittimo Orazio , a sua volta figlio illegittimo di Cesare , e quindi risultava essere ai fatti nipote di Anna Mascarello; Anna Ferramosca era nata legittimamente dal matrimonio segreto del padre con una contadina , Elisabetta Stradiotta, celebrato nel 1643.

Quello che successe dopo la morte del padre lo narra la donna stessa nel suo testamento :”Fui lasciata io Anna Ferramosca dal fu signor conte Orazio padre, toltomi dalla morte in età d' anni quattro circa, sotto la custodia e direttione del fu nobil homo Girolamo Ferramosca...”

Morta anche la madre, Anna fu affidata completamente alla autorità dello zio che vide in lei una

valida opportunità di fondere il ramo principale dei Ferramosca, a rischio di estinzione, con uno collaterale, tenendo in questo modo saldo il patrimonio e il nome del lignaggio e “nobilitare” gli oscuri e poco prestigiosi natali della nipote.

A questo scopo mandò la nipote bambina in un convento veneziano sotto la tutela di una governante. Le prime lettere di questo periodo scritte dal Ferramosca alla donna che vigilava sulla sua educazione hanno un tono quantomai affettuoso e premuroso ma anche di altro ordine , come traspare ad esempio nella lettera datata due settembre 1651 :”...lei mi ha fatto un grandissimo favore a non scrivermi il mal della mia Anneta, che ne haverei havuto grandissimo travaglio...fin hora non vedo in casa altra posterità...”

Man mano che Anna si avvicinava all'età del matrimonio le premurose lettere dello zio furono sostituite da altre di ordine più “pragmatico: “...domani con l'aggiuto del signor Iddio andarò a tuor l' Anneta et la portèò a casa et mi serà carissima per consegnarla poi al conte Buonaventura et prima alla Signora Vittoria...; Non spenderà un soldo in veste , non ne so, non me ne intendo, niente ne voglio saper mai. Mad. Orseta le rapezzerà quella che si ritrova. Venuta la dispensa V.S. Ill. se ne venirà con la signora Vittoria et conte Buonaventura et la vestiranno come le piacerà. Questo mese ha finito li anni 14 et mi par grande...”(19)

Del suo matrimonio ce ne parla sempre Anna :”...Cresciuta all'età nubile, fui da lui collocata in matrimonio al fu conte Bonaventura Ferramosca, sotto la cui potestà e sotto quella del socero conte Lunardo vissi sin che ha piaciuto a Dio conservarmi il marito. Né per tanto delle cose della mia heredità e della mia dote a me è mai stato reso alcun conto, né data alcuna cognitione.”

Pessimi amministratori del loro esiguo e indebitato patrimonio, il marito e il suocero avevano costretto Anna con il loro comportamento dissipatore alla rinuncia della eredità maritale , irreparabilmente in passivo; per quanto riguardava invece quella derivante dal proprio padre , la donna ebbe modo di leggerne le volontà solo in vecchiaia al momento della contesa legale col fratello Cesare (che al contrario di lei era nato prima del matrimonio dei genitori e mai legittimato) e i propri figli.

Morti il suocero e il marito Bonaventura, ucciso a Bassano nel 1676 (ma a Vicenza qualcuno avrebbe giurato che la moglie fosse in qualche modo coinvolta), Anna Ferramosca si trovò da sola a capo della propria litigiosa famiglia .

Ma il suo carattere doveva essere già ben noto in città : nel 1678, ad esempio, fece seguire da alcuni suoi dipendenti alcuni sbirri che si erano recati a Brendola a sequestrare i beni di un suo fittavolo (come non restare colpiti dall'immagine di lei “in carrozza...a briglia sciolta” che il podestà di Vicenza trasmise al governo marciano nella lettera del 4 settembre1678? **(20)**

Nel 1688, non appena il fratello era morto a Sossano, Anna decise di battere sul tempo i parenti

che volevano “defraudarla della sua eredità mandando in paese un ufficiale giudiziario per far inventariare al più presto possibile i beni di Cesare.

Gli anni seguenti furono segnati dall'aperto scontro con i figli ormai maggiorenni e desiderosi di emanciparsi economicamente. Il primo marzo del 1723 la donna dettava il proprio testamento: dopo aver provveduto alla propria servitù e a lasciti ad alcuni enti religiosi, Anna ammoniva i propri eredi da qualsiasi tentativo di impugnare le proprie volontà , dopodiché nominava i suoi eredi.

Alla figlia Laura, e in caso di morte di quest' ultima al marito Lorenzo Tornieri, assegnava 1600 ducati, 16 ducati l' anno a un' altra figlia che era stata fatta monaca. Nominava eredi universali le due figlie Laura e Vittoria e una nipote impubere figlia del figlio Cesare.

Anna Ferramosca morì la notte del 15 agosto 1723, il suo testamento venne pubblicato a Vicenza il giorno dopo.

Laura Maria Ghellini Colocci

Quando si tratta di disputare l' articolo della libertà, le donne ne san più dei dottori; ma non ci sarà nessun giudice che dia loro ragione, non essendo giusto di preferire una vana passione al decoro e all'utilità delle famiglie.

Carlo Goldoni, *L' avvocato veneziano*

Quello di Laura Ghellini è un “dramma” settecentesco narratoci in prima persona dalla protagonista nelle sue lettere ai genitori.

Il contesto in cui si dipanano i fatti è molto diverso rispetto alle storie fin qui riportate, e non solamente perché cronologicamente è molto più tardo (fine Settecento) , ma anche perché si può percepire un cambiamento nella concezione della sfera dei sentimenti all'interno della famiglia.

Dalle accorate lettere della donna, tristi ma anche affettuose verso i genitori e i fratelli, traspare di riflesso la preoccupazione del padre e della madre per la vita e l' onore della propria figlia.

L' inizio della storia è comune a quello delle vicende precedenti : un matrimonio combinato dai genitori, nobili vicentini, con il marchese Nicolò Colocci di Iesi. Le parti dei Ghellini nei confronti delle nozze(i genitori a favore contro l' ostilità della figlia) si erano invertite alla vigilia della cerimonia , dopo che la figlia rimase colpita dall'affascinante persona del giovane marchese.

Già durante il viaggio di nozze i timori dei Ghellini e dello zio di Laura, il canonico Lelio Ghellini che aveva celebrato il matrimonio, trovarono conferma nello “stravagante” comportamento

del genero : costui, infatti, non solamente mostrava apertamente la propria indifferenza, rasentante il disprezzo, per la neo-moglie, ma anche un attaccamento scandaloso per il proprio giovane segretario.

Ma a far naufragare ogni speranza che le cose potessero migliorare furono le lettere disperate che Laura Maria iniziò presto a mandare al padre da Iesi con una cadenza quasi settimanale ;da queste missive si legge l' angoscia di una ragazza per l' ostilità e la violenza del marito, l' indifferenza, o meglio la connivenza, dei suoceri (in particolare della marchesa) e il continuo timore peraltro fondato di essere spiata continuamente.

Era troppo. Finalmente il conte Ghellini con un piano avventuroso riuscì a far fuggire la figlia e a farla ritornare a Vicenza. Il problema ora , semmai, era quello non facile di ricostituire l' onore di Laura(che a rigor di legge era pur sempre una moglie scappata dalla casa maritale) attraverso l' annullamento del matrimonio.

I marchesi Colocci non persero tempo: dal momento che era in gioco anche il loro onore, e non appena saputo che la famiglia Ghellini aveva formalmente fatto richiesta di divorzio presso la curia vicentina motivandola con accuse infamanti (“ex causis saevitiarum, molestae cohabitationis, odii capitalis cum evidente periculo vitae...”) ricorsero all'autorità del nunzio pontificio a Venezia che presentò una formale protesta in cui si richiedeva il ritorno della donna nella casa del marito.

La sentenza di divorzio fu emessa finalmente dal tribunale vicentino nel 1765, ma di lì a qualche anno doveva nascere un nuovo scandalo.

In un mattino di giugno del 1772 la ventottenne Laura era uscita segretamente di casa e aveva sposato clandestinamente il più giovane Francesco Rizzi, chierico della cattedrale cittadina. Che cosa avesse spinto la donna a compiere un tale gesto, a parte la passione, è impossibile dirlo con certezza; certo che non doveva esserle stato facile recitare dopo il divorzio quel ruolo di “vedova bianca” costretta a vivere da “zitella nella casa paterna, non più giuridicamente sposata ma altrettanto difficilmente maritabile.

Un indizio in questo senso potrebbe darlo la testimonianza resa dalla cameriera di Laura nel 1773 che così descrive lo stato d' animo della padrona:”...sorpresa da tal sua risoluzione [lasciare la casa paterna] , dubitando che essa andasse a gettarsi al fiume , giacché m' aveva confidato tempo avanti che non poteva continuar quella vita e che era disperata e che volesse o amazzarsi o butarsi in acqua ,lamentandosi del suo stato , nel quale gli mancava il suo bisognevole, tantopiù che una sera, condotta dalla disperazione, tentò di acoparsi per un pergolo di casa...” (21)

Lo scandalo fu enorme ed è questo uno degli esempi di intervento diretto del governo marciano in tema di matrimonio clandestino.

Il processo venne istituito dalla corte pretoria di Padova verso il mese di aprile del 1773, ma la

deposizione che il conte Colocci rese il giorno quattro dello stesso mese fu benevola verso la figlia e il marito, che nel frattempo si erano rifugiati a Firenze, chiedendo in loro favore la benevolenza dei giudici.

Per tutto il Medioevo e la prima età moderna la Repubblica aveva evitato di intervenire direttamente nella legislazione matrimoniale, limitandosi a tenere sotto controllo i matrimoni tra esponenti di ceti diversi (le cosiddette *mésalliances*) attraverso i registri tenuti appositamente dagli avvocatori di comun che dovevano registrare i matrimoni e le nascite regolari e non dei patrizi veneziani e dei cittadini originari.

I primi accenni a un intervento più mirato risalgono alla legge emanata nell'agosto 1577 dai Dieci ed estesa l' anno dopo a tutto il dominio, nella quale si condannava aspramente il cattivo costume “introdotto da diversi scelerati che sotto pretesto di matrimonio pigliano donne con la sola parola *de praesenti* e con l' intervento di qualche duno che chiamano compare , senza osservar le solennità della Giesia, e che dopo violate e godute per qualche tempo le lassano, ricercando la dissoluzione del matrimonio fatto contra li ordini del Sacro Concilio di Trento”.

In questo caso, come ha sottolineato Cozzi, il tema del provvedimento non era tanto il matrimonio clandestino inteso come abuso di sacramento, quanto la tutela dell'onore di queste donne.

Con la legge del Senato di fine febbraio 1663, la Serenissima entrava nel merito delle norme matrimoniali sancite dal Concilio tridentino; la legge infatti disponeva che gli avvocatori di comun non trascrivessero nei propri registri “alcun sposalizio [di patrizi] , se prima non saran loro presentate fedi autentiche di chi spetta che tutto sia eseguito con le facultà necessarie”, e per le classi “inferiori “ siano parimenti sotto lo stesso debito di sacramento incaricati gli Essecutori contro la Biastema ad invigilare...acciò che tutti li matrimoni siano celebrati con l' intiere solennità comandate”.

Una vera e propria presa di posizione verso il dilagante fenomeno dei matrimoni clandestini , la Repubblica la assunse nei primi decenni del '700 di fronte a due casi concreti dei patrizi Giacomo Corner e Pietro Emo che avevano sposato all' oscuro e contro il consenso dei genitori due donne di condizione sociale infinitamente inferiore(una “cantatrice” e una comune borghese).

Nel 1769 il governo marciano chiese al consultore in iure Natale dalle Laste di chiarire “il diritto dei Principi sul contratto di matrimonio e gli impedimenti”; nel suo consulto il dalle Laste ribadiva come il matrimonio fosse un contratto civile prima che un sacramento della Chiesa.

Un altro consulto del 1755 ,a proposito di un matrimonio clandestino del conte Girolamo Nogarola con una giovane donna di modesta condizione,il consultore Montegnacco espresse un parere che costituirà poi l' atteggiamento “ambiguo” tenuto dalla Serenissima negli anni successivi.

A proposito della libertà dei sudditi di sposarsi il consultore sosteneva che “ Le leggi di questo Serenissim Governo non hanno posto alcun impedimento ai matrimoni de' proprii cittadini, molto meno a quelli de' proprii sudditi, perché non possano, arrivati che siano all' età legittima, e posti massimamente fuori della patria podestà, far i loro congiungimenti matrimoniali con qual condizione di persone che più loro piace “(22)

NOTE

1. Claudio Povolo, saggio apparso in *Padre e figlia*, a cura di L. Accati, M. Cattaruzza, M. Verzar Bass, Torino 1994, pp. 41-73.
2. A.S.UD., Archivio Gortani, b. 10, f. 141 c. 25.
3. A.S.UD., Processo, c.38.
4. Ivi, c. 95.
5. A.S.UD., Processo, c.12.
6. A.S.UD., Processo, c. 75
7. A.S.UD., Processo, c. 58
8. cfr. *Formulario per l' uso delli notaj di villa*, Udine, 1791, p. 48.
9. James Casey, *La famiglia nella storia*, Bari, 1991.
10. ibidem.
11. Ibidem.
12. A. de Tocqueville, *La democrazia in America*, Milano, 1982.
13. F. Pifferer, *Nobiliario de los reinos y señorios de España*, Madrid, 1857-60, I p. 3.
14. cfr. Casey.
15. G. Cozzi, *Il dibattito sui matrimoni clandestini. Vicende giuridiche, sociali, religiose della istituzione matrimoniale tra medioevo ed età moderna*, dispensa del corso di storia delle istituzioni politiche e sociali, Dipartimento di Studi Storici, Università di Venezia, a.a 1985-1986.
16. consulto del 1° giugno 1619.
17. A.S.Ve., *Consultori*, f. 285, 16 giugno 1790.
18. S. Lavarda, *I Ferramosca a Sossano*.
19. A.S.Vi., *Fondo Ferramosca*, mazzo 161.
20. A.S.Ve., *Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere dei rettori*, busta 233: lettera del 24 settembre 1678.
21. A.S.Ve., *Consiglio dei Dieci, Processi criminali*, Padova, busta 36.
22. G. Cozzi, *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà secolo XVI-metà secolo XVIII)*, saggio contenuto in *La società veneta e il suo diritto*, di G. Cozzi, Venezia, 2000.

BIBLIOGRAFIA

Tutti i saggi qui trattati sono consultabili sul sito WWW.WEBSIDEOFHISTORY.IT.

-J. Casey, *La famiglia nella storia*, Bari, Laterza, 1991.

-G. Cozzi, *La società veneta e il suo diritto*, Venezia, Marsilio, 2000.

